

dossier

XIX Legislatura

9 dicembre 2024

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

A.S. 1294



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ stud1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 238/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-9253 - ✉ st_ambiente@camera.it – ✕ [@CD_ambiente](https://www.instagram.com/CD_ambiente)

Progetti di legge n. 257/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (<i>Ambito di applicazione</i>)	7
Articolo 2 (<i>Stato di ricostruzione di rilievo nazionale</i>)	9
Articolo 3 (<i>Commissario straordinario alla ricostruzione</i>)	12
Articolo 4 (<i>Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione</i>)	17
Articolo 5 (<i>Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri</i>)	19
Articolo 6 (<i>Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento</i>)	20
Articolo 7 (<i>Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	22
Articolo 8 (<i>Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali</i>)	25
Articolo 9 (<i>Ricostruzione privata</i>)	32
Articolo 10 (<i>Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati</i>)	34
Articolo 11 (<i>Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata</i>)	35
Articolo 12 (<i>Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata</i>)	38
Articolo 13 (<i>Ricostruzione pubblica</i>)	40
Articolo 14 (<i>Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali</i>)	44
Articolo 15 (<i>Conferenza permanente</i>)	46
Articolo 16 (<i>Centrale unica di committenza</i>)	50
Articolo 17 (<i>Opere e lavori pubblici già programmati</i>)	51
Articolo 18 (<i>Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali</i>)	52
Articolo 19 (<i>Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso</i>)	54
Articolo 20 (<i>Controllo della Corte dei conti</i>)	66
Articolo 21 (<i>Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti</i>)	68
Articolo 22 (<i>Tutela dei lavoratori</i>)	71
Articolo 23 (<i>Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno</i>)	74
Articolo 24 (<i>Interventi per il recupero del sistema produttivo</i>)	76

Articolo 25 (<i>Interventi per lo sviluppo</i>).....	85
Articolo 26 (<i>Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici</i>)	87
Articolo 27 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	89
Articolo 28 (<i>Entrata in vigore</i>).....	90

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Ambito di applicazione)*

L'**articolo 1** definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del disegno di legge prevedendo, al comma 1, che, fatte salve le competenze del Servizio nazionale della protezione civile, esse disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Il comma 2 prevede l'applicabilità delle disposizioni del disegno di legge in esame anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e reca una clausola di salvaguardia delle forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il **comma 1** prevede che le disposizioni della presente legge disciplinano il **coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione** nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo:

- per i quali **sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale** dichiarato ai sensi dell'art. 24 del Codice della protezione civile di cui al D. Lgs. n. 1/2018;

L'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile) dispone (al comma 1) che al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'art. 25. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. Ai sensi del comma 4, l'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.

- e per i quali **ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2** (concernenti lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale), alla cui scheda di lettura si rinvia.

Il medesimo comma 1 stabilisce che rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione, e che sono fatte salve, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 2 *(Stato di ricostruzione di rilievo nazionale)*

L'articolo 2 disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, che può essere deliberato, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora sia valutata l'impossibilità di procedere con ordinanze di protezione civile. La deliberazione, da assumere previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, e fissa la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccedere la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci anni, e può essere revocato prima della sua scadenza. Si prevede che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria. Con la stessa ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Il **comma 1** disciplina le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In particolare, viene previsto che il Consiglio dei ministri, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'art. 24 del Codice della protezione civile, susseguente a eventi di carattere calamitoso di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, può deliberare lo **«stato di ricostruzione di rilievo nazionale»**:

- a seguito di una **relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la **ricognizione dei fabbisogni** per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili;
- qualora valuti l'**impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera f)** del Codice della protezione civile.

La lettera f) del comma 2 dell'art. 25 del Codice della protezione civile prevede che con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine

all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e) (ossia quelle relative alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'art. 28.

Il medesimo comma 1 precisa che la deliberazione è adottata **su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri** o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, **acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome** interessate, e che può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una **complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite** in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III del disegno di legge in esame.

Il **comma 2** prevede che:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 stabilisce la **durata e l'estensione territoriale** dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, comunque nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi;
- lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del Codice della protezione civile, **non può eccedere la durata di cinque anni** ed è **prorogabile fino a dieci anni**; la proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'art. 3 del disegno di legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.

Il **comma 3** disciplina condizioni e modalità per la revoca dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

In particolare, si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-*quinquies* della L. n. 241/1990 (che disciplina i casi di revoca del provvedimento amministrativo), lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale **può essere revocato prima della sua scadenza** con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'art. 3, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate:

- qualora siano **completate le attività di ricostruzione** pubblica e privata;
- e sussistano i presupposti per provvedere al **rientro nel regime ordinario**.

Il **comma 4** stabilisce che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario di cui all'art. 3, sentita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'art. 4 che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotta **apposita ordinanza** diretta a favorire e regolare:

- il **proseguimento dell'esercizio delle funzioni** commissariali da parte delle **Amministrazioni competenti in via ordinaria** per il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, **pianificati e non ancora ultimati**;
- e il **subentro nella titolarità della contabilità speciale** di cui all'art. 3, comma 6, lettera *f*), fino alla conclusione degli interventi medesimi.

Il medesimo comma 4 prevede, infine, che, ferma restando in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con la predetta ordinanza del Commissario straordinario possono essere altresì emanate, per la **durata massima di sei mesi non prorogabile** e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, **disposizioni derogatorie**, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di **affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi**.

Articolo 3 *(Commissario straordinario alla ricostruzione)*

L'articolo 3, modificato dalla Camera, disciplina la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi.

Nomina, relazione e compenso del Commissario (comma 1)

Il comma 1 stabilisce la nomina del **Commissario straordinario alla ricostruzione**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, **con decreto**:

- del Presidente del Consiglio dei ministri;
- oppure dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata.

Tale nomina avviene dopo la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale indicato all'articolo 2 del presente disegno di legge.

Il Commissario straordinario per la ricostruzione **può essere individuato**:

- nel Presidente della Regione interessata;
- in uno dei Presidenti delle Regioni interessate, in caso di evento calamitoso ultraregionale;
- in alternativa, tra **soggetti dotati di professionalità specifica** e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.

Con il medesimo procedimento previsto per la nomina del Commissario straordinario, è possibile **revocare l'incarico di Commissario straordinario**, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Il Commissario straordinario trasmette con cadenza semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, e (come **previsto dalla Camera**) alle Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una **relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione**, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare.

Il **compenso** del Commissario straordinario è stabilito secondo le norme previste dall'articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione indicate all'articolo 6, comma 1 del disegno di legge in esame, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario prevista dal comma 6, lettera f), dell'articolo in esame. Si conferma, altresì, quanto indicato dall'articolo 5, comma 5, del D.L. 78/2010, che prevede, in sintesi, che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo

esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

L'art. 15, comma 3 del D.L. 98/2011 precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. La violazione delle suddette disposizioni costituisce responsabilità per danno erariale.

Struttura di supporto e passaggio delle attività per la ricostruzione (commi 2-5)

Il **comma 2** prescrive che la costituzione, l'organizzazione e la disciplina della **struttura di supporto** del Commissario straordinario sono stabilite da uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel corso dell'esame alla Camera, è stato aggiunto un periodo al comma 2 che prevede la suddetta struttura di supporto può essere articolata a livello territoriale, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge.

Il **comma 3** disciplina il **passaggio** alla gestione commissariale delle **attività** e delle **funzioni non concluse dal commissario delegato per l'emergenza** e il trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Tale passaggio viene formalizzato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La disciplina per il **completamento delle attività** e delle funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e **non trasferite** al Commissario straordinario, avviene con **ordinanze di protezione civile** finalizzate a favorire il rientro nel regime ordinario delle emergenze di rilievo nazionale (previste dall'articolo 26 del codice della Protezione civile di cui al D. Lgs. n. 1/2018).

L'art. 26 del Codice della protezione civile disciplina le ordinanze per favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale. In particolare, almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Inoltre, con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine

della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il **comma 4** prevede che la struttura di supporto del Commissario straordinario sia dotata delle seguenti unità di personale:

- a) **personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato** individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, per un periodo non superiore a un anno;
- b) **personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali**, eccetto il personale delle istituzioni scolastiche, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione. Per tale personale si dispone inoltre in merito al collocamento in organico e al relativo trattamento economico.

Il **comma 5** dispone sugli **oneri** per l'istituzione della **struttura di supporto**, compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale indicato al comma 4, lettera a), del presente articolo.

L'articolo 9, comma 5-ter, del D. Lgs. 303/1999 disciplina il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto. Nello specifico, il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo (articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nonché le strutture di missione previste, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse.

Funzioni del Commissario e Piano pluriennale di interventi (comma 6)

Il **comma 6, modificato alla Camera**, stabilisce che il Commissario straordinario alla ricostruzione:

- **opera in stretto raccordo** con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri (lett. a));
- **adotta**, entro sei mesi dalla nomina, un **piano generale pluriennale di interventi** riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, di concerto con i Ministri interessati, e **d'intesa con le regioni e le province autonome**, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed attuabile progressivamente nel limite delle risorse previste. Il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo economico e di tutela ambientale (**come specificato dalla Camera**), è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziate ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1. **Nel corso dell'esame alla Camera**, è stato disposto che nel caso di ricostruzione a seguito di gravi eventi

alluvionali, il suddetto piano generale pluriennale degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili nella prevista contabilità speciale, può contenere **misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua** interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione (lett. b);

- definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi, nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale prevista alla lettera f) (lett. c));
- nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale prevista alla lettera f) (lett. d)):
 - 1) provvede alla **ricognizione** e attuazione degli **interventi di ricostruzione**, di ripristino e di riparazione per le **più urgenti necessità**, d'intesa con la Cabina di coordinamento (lett. d), numero 1);
 - 2) **coordina** e **vigila** l'attuazione degli **interventi** per la **ricostruzione privata**, definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, eventualmente anche sulla base delle schede di censimento dei danni adottate durante la fase emergenziale, concedendo altresì i relativi contributi (lett. d), numero 2), **modificato alla Camera**);
 - 3) **coordina** la realizzazione degli **interventi** per la **ricostruzione pubblica** (lett. d), numero 3);
 - 4) **coordina**, qualora necessario in relazione alla tipologia di evento calamitoso, la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, già previsti e finanziati a legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ovvero inclusi nel piano di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c) (lett. d), numero 4), **aggiunto dalla Camera**);
 - 5) **può autorizzare** l'**assunzione a tempo determinato** di personale tecnico e amministrativo da parte dei diversi enti coinvolti nell'emergenza. **Nel corso dell'esame alla Camera**, è stato previsto che la spesa per tali assunzioni non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia previsto per il *turn over* di personale degli enti in questione, come indicato dall'articolo 57, comma 3-*septies*, del D.L. 104/2020 (lett. d), numero 5);
- **informa** periodicamente, almeno con cadenza semestrale, **la Cabina di coordinamento** per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione (lett. e));
- **gestisce** la **contabilità speciale** appositamente aperta (lett. f));

- **assicura l'indirizzo e il monitoraggio** su ogni altra attività prevista dal disegno di legge in esame nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione (lett. g)).

Ordinanze del Commissario straordinario (comma 7)

Il **comma 7** prevede che il Commissario straordinario provveda, anche a mezzo di **ordinanze**, all'esercizio delle funzioni attribuite, previa intesa con la Cabina di coordinamento, e con la possibilità di **derogare a disposizioni di legge** secondo **apposita motivazione, rispettando:**

- le disposizioni penali;
- i principi generali dell'ordinamento;
- le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011);
- il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004);
- nonché i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Si specifica che le ordinanze commissariali recanti misure nelle **materie ambientali** (D. Lgs. 152/2006) e dei **beni culturali** e del **paesaggio** (D. Lgs. 42/2004), sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 4
(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)

L'articolo 4, modificato dalla Camera, disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

Il **comma 1** prevede, con **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, l'istituzione della **Cabina di coordinamento per la ricostruzione** nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

La Cabina di coordinamento è composta:

- dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede;
- dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- dal capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate;
- dal sindaco metropolitano ove presente;
- da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia;
- da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Il **comma 2** prevede la possibile **partecipazione** alle **riunioni** della Cabina di coordinamento, su invito, dei rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e di ogni altro soggetto pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

Il **comma 3** individua le **funzioni della Cabina di coordinamento**, a supporto del Commissario straordinario alla ricostruzione, nell'espletamento delle seguenti attività:

- progressiva **integrazione** tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti previsti all'articolo 3, comma 3 (lett. a));
- **monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione**, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato (lett. b));
- **definizione del piano generale pluriennale di interventi** (lett. c));

- **definizione dei criteri** da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria (lett. d));
- **redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica** (lett. e));
- **integrazione** del piano generale pluriennale di interventi, con riferimento alla realizzazione delle **opere e dei lavori pubblici già programmati** (lett. f)).

Il **comma 4, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera**, stabilisce che dal funzionamento della Cabina di coordinamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 *(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri)*

L' **articolo 5** stabilisce l'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di direttive per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione.

Il **comma 1** prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica eventualmente delegata per la ricostruzione, adotti direttive per assicurare, **sul piano tecnico, l'indirizzo unitario**, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, **per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione**, con riferimento agli stati di ricostruzione attivati sull'intero territorio nazionale.

In tale ambito, restano ferme le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 2** stabilisce **l'adozione delle direttive**, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia, e previa intesa da sancire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.

Il **comma 3** consente che le direttive – che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – possano recare, in allegato, la determinazione di **procedure operative** riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneo monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento Casa Italia.

Il **comma 4** consente al Capo del Dipartimento Casa Italia, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive, di adottare **indicazioni operative** finalizzate all'attuazione, da parte dei Commissari straordinari, di specifiche disposizioni contenute nelle direttive.

Articolo 6 *(Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento)*

L'articolo 6, modificato alla Camera, disciplina le fonti per il finanziamento della ricostruzione e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari.

Il **comma 1** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri:

- del **Fondo per la ricostruzione**;
- del **Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione**.

Le risorse del Fondo per la ricostruzione, come rifinanziato dagli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, del disegno di legge in esame, sono volte al finanziamento degli interventi per i territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Alla Camera, è stato previsto che al finanziamento del Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione si provvede con successivi provvedimenti legislativi.

Alla Camera, è stato previsto, inoltre, che, nel rispetto del principio di trasparenza, la **pubblicità dei due citati fondi** è assicurata mediante l'utilizzo di **piattaforme informatiche** e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

Il **comma 2** stabilisce l'apertura presso la tesoreria dello Stato di un'apposita **contabilità speciale** intestata al Commissario straordinario, alla quale sono assegnate:

- le **eventuali risorse residue** al momento della cessazione dello stato di emergenza disponibili presso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza (lett. a));
- le **risorse provenienti** dal Fondo per la ricostruzione e dal Fondo per le spese di funzionamento del Commissario, nonché le risorse finanziarie statali, anche derivanti dalle erogazioni liberali, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato della ricostruzione di rilievo nazionale (lett. b)).

Il **comma 3** prevede che l'**assegnazione delle risorse** alla **contabilità speciale** è stabilita dal Capo del Dipartimento Casa Italia, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Alla Camera, è stato previsto che alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale viene data tempestiva e adeguata pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni interessate e attraverso la pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario.

Il **comma 4** dispone che le **risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale**, ultimati gli interventi previsti all'articolo 2, comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione, ad eccezione delle risorse derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

Articolo 7 *(Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri)*

L'articolo 7, modificato dalla Camera dei deputati, disciplina le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, in materia di ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, e incrementa la dotazione di personale del Dipartimento Casa Italia. Si dispone inoltre l'istituzione, presso il Dipartimento Casa Italia, della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione.

Il **comma 1**, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 18-bis del D.L. 8/2017, specifica in modo puntuale che la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, attraverso il [Dipartimento Casa Italia](#), svolge le **funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione** nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione.

La modifica in esame è volta, come sottolinea la relazione tecnica di accompagnamento all'A.C. 1632, al rafforzamento sostanziale del Dipartimento Casa Italia, considerando che il D.L. 44/2023 (art. 22, commi 6 e 7) ha disposto la costituzione di una Segreteria tecnico-amministrativa che consente al Dipartimento di assolvere i nuovi compiti assegnati per la ricostruzione dalle calamità. In particolare, in attuazione del D.L. 44/2023, è stato emanato il [D.M. 24 novembre 2023](#) che ha assegnato al Dipartimento Casa Italia, tra l'altro, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse, in particolare, agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi successive agli interventi di protezione civile.

L'art. 9-undecies, comma 1, lett. a), del D.L. 123/2019, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 18-bis del D.L. 8/2017, ha previsto, nello specifico, che la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al [progetto 'Casa Italia'](#), nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati aggiunti i **commi 2 e 3**.

Il **comma 2** dispone l'istituzione, presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la coordina, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, della **Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione**.

Tale organo, composto da tutti i Commissari straordinari nominati per le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia istituita dall'art. 221 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Per la partecipazione alla Conferenza ai Commissari straordinari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 3** modifica l'art. 221 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina la *governance* della Cabina di regia quale sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del codice, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche. In particolare, la novella in esame, che aggiunge la lettera *f-bis*) al comma 4 dell'art. 221, prevede, tra i compiti assegnati alla suddetta Cabina, in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, il compito di dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione.

Il **comma 4** detta **disposizioni in tema di personale**, prevedendo che, in sede di prima applicazione per quanto disposto dal **comma 1**, al **Dipartimento Casa Italia** sia assegnato un contingente aggiuntivo di personale a tempo indeterminato, individuato, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, in **numero complessivo non superiore alle 25 unità**.

Conseguentemente, al fine di non influire sui vincoli di finanza pubblica si provvede alla riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e al corrispondente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al contestuale trasferimento delle relative risorse e all'integrazione dell'eventuale differenziale di spesa nell'ambito delle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il medesimo **comma 4** precisa, altresì, che il suddetto personale è individuato tra quello assunto a tempo indeterminato in diversi enti, per la ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, in servizio alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Nello specifico, l'individuazione del personale da assegnarsi al Dipartimento Casa Italia coinvolge il personale previsto per il sisma del 2009 che, a decorrere dal 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, fino a 100 unità di personale, da assegnarsi, temporaneamente, agli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere (50 unità), alle Province interessate (40 unità) e alla Regione Abruzzo (10 unità), come previsto dagli articoli 67-ter, comma 6, 67-ter, comma 2, e 67-ter, comma 6, secondo periodo, del D.L. 83/2012.

In secondo luogo, la suddetta individuazione riguarda anche coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato: presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, inclusi gli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma 2016, come previsto dall'articolo 57, comma 3, del D.L. 104/2020; presso le strutture commissariali costituite dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per gli eventi sismici del 2012, come indicato dall'articolo 1, comma 5, del D.L. 74/2012; e presso la struttura del Commissario straordinario per il sisma del 2016, come stabilito dall'articolo 50, comma 3, lett. a) del D.L. 189/2016.

Articolo 8

(Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali)

L'**articolo 8, modificato dalla Camera**, detta disposizioni concernenti l'approvazione o l'adeguamento da parte dei comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario per la ricostruzione, della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, mediante la predisposizione di strumenti urbanistici attuativi, ove necessari, finalizzati alla programmazione degli interventi di ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria (comma 1). Sono previste semplificazioni procedurali per l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi (comma 2) e la disciplina con ordinanza commissariale delle modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di pianificazione territoriale e definizione degli atti e dei provvedimenti principali del processo di ricostruzione (comma 3). Viene disciplinato il procedimento di predisposizione o adeguamento degli strumenti urbanistici attuativi, che sono adottati dal comune con atto consiliare (commi 4 e 5), innovano gli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente (comma 6). È, inoltre, dettata la disciplina delle modalità di attuazione delle previsioni di dettaglio eventualmente contenute negli strumenti urbanistici attuativi, stabilendosi che in presenza di tali previsioni e prescrizioni dettagliate la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (comma 7). È attribuita ai comuni la facoltà di individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari (comma 8). Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, i proprietari sono tenuti a costituirsi in consorzio obbligatorio (comma 9). Sono inoltre dettate norme sugli interventi sostitutivi dei comuni nei confronti dei proprietari che non hanno aderito al consorzio e sul diritto di rivalsa sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile (commi 10 e 11). Si dispone, infine, che le regioni possono adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi, da attuare nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni (comma 12).

Il **comma 1, modificato dalla Camera**, dispone che, **entro diciotto mesi** dalla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, i comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario in ragione della natura degli eventi calamitosi e dei conseguenti effetti, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, **approvano o adeguano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione**, nonché (integrazione aggiunta nel corso dell'esame alla Camera) **l'aggiornamento degli studi specialistici**, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del

piano di assetto idrogeologico, predisponendo **strumenti urbanistici attuativi, ove necessari**, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) **ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici** o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1 e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

b) **ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive**, ivi comprese le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti del terzo settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione;

c) **ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria** connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

La relazione tecnica al disegno di legge A.C. 1632 segnala che il comma 1 “regola funzioni amministrative da svolgere a cura dei Comuni con le risorse previste a legislazione vigente. In esito all’evento calamitoso viene previsto un aggiornamento straordinario della strumentazione urbanistica attuativa, nell’esercizio di funzioni di governo del territorio già rientranti nella competenza comunale. Pertanto, trattandosi di attività amministrative rientranti nella sfera di attribuzioni degli stessi enti locali, si prevede che i Comuni vi provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione non determina, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Il **comma 2**, con finalità di semplificazione e accelerazione delle procedure di ricostruzione, stabilisce che gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1:

- **rispettano i principi di indirizzo** per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7 (alla cui scheda di lettura si rinvia);
- e **tengono conto dei provvedimenti** e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2 del disegno di legge in esame;
- sono **esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS** qualora **non prevedano** contemporaneamente:
 - a) un **aumento della popolazione insediabile**, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare 120 metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell’ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall'ISTAT prima della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
 - b) un **aumento delle aree urbanizzate** rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi da cui è conseguita la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d'incidenza.

Le discipline in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS), entrambe di derivazione europea, sono contenute nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente).

Gli articoli da 4 a 10 (che compongono il titolo I della parte seconda) recano principi generali per le citate procedure di valutazione ambientale. Gli articoli da 11 a 18 disciplinano invece nello specifico la procedura di VAS (titolo II), mentre la disciplina di VIA è contenuta negli articoli da 19 a 29 (titolo III).

In materia di VAS si ricorda in particolare il disposto dell'articolo 6, comma 2, del Codice dell'ambiente, secondo cui è effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte II del Codice (allegati in cui sono elencati i progetti, sia di competenza statale sia di competenza regionale, sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA);

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza.

Al di fuori di tali casi, o qualora i piani e i programmi di cui al comma 2 determinino l'uso di piccole aree a livello locale nonché per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al medesimo comma 2, la VAS è necessaria solo qualora l'autorità competente valuti, mediante verifica di assoggettabilità a VAS, che gli stessi producano impatti significativi sull'ambiente (art. 12 del Codice).

In materia di VIA, invece, i casi di sottoposizione a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening* di VIA) sono elencati, rispettivamente, dai commi 7 e 6 dell'art. 6 del Codice dell'ambiente. Volendo semplificare, tali casi sono quelli elencati negli allegati da II a IV alla parte seconda del Codice: l'allegato II elenca i progetti sottoposti a VIA statale, l'allegato II-*bis* i progetti sottoposti allo *screening* di VIA statale, l'allegato III i progetti assoggettati a VIA regionale e l'allegato IV i progetti sottoposti a *screening* di VIA regionale.

Sul quadro normativo nazionale in materia di VIA e VAS, qui sinteticamente accennato, si innestano le numerose disposizioni di semplificazione approvate, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, per una illustrazione delle quali si rinvia al tema "[Valutazioni ambientali \(VIA e VAS\)](#)" del dossier di inizio legislatura.

Si ricorda, inoltre, che la [Valutazione di Incidenza](#), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE ("Habitat"), rappresenta lo strumento individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000. In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza (VIncA) è disciplinata dall'[art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357](#).

Il comma 3, modificato dalla Camera, prevede che mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento

dei cittadini rispetto alle scelte in materia di pianificazione territoriale e – come previsto con una integrazione **aggiunta nel corso dell’esame alla Camera** – alla **definizione degli atti e dei provvedimenti principali del processo di ricostruzione**, nel rispetto dei criteri stabiliti con le direttive di cui all’articolo 5. **Durante l’esame alla Camera** è stato altresì aggiunto un periodo in base al quale qualora il Commissario straordinario preveda, ai sensi del primo periodo, forme di consultazione dei cittadini, i pareri richiesti **non assumono natura vincolante** e sono resi nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

La relazione illustrativa segnala che la previsione in esame è finalizzata ad “assicurare la trasparenza amministrativa e la collaborazione procedimentale”.

I **commi 4 e 5** disciplinano il procedimento di adozione degli strumenti urbanistici attuativi, che sono **adottati dal comune con atto consiliare**.

Nel dettaglio, si prevede che:

- tali strumenti, dopo la loro adozione, sono **pubblicati nell’albo pretorio** dell’ente per quindici giorni, assicurandone altresì (come **precisato dalla Camera** con una integrazione al comma 4) la **diffusione presso le popolazioni** interessate;
- i soggetti interessati possono presentare **osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni** dalla data di pubblicazione;
- decorso il termine per presentare osservazioni e opposizioni, **il comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati**, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, **al Commissario straordinario** per l’acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all’articolo 15 (alla cui scheda di lettura si rinvia), che è reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.
- acquisito il **parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente**, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.

Il **comma 6** dispone che gli strumenti attuativi di cui al comma 1:

- **innovano gli strumenti urbanistici** vigenti;
- e **possono derogare allo strumento paesaggistico** eventualmente vigente, a condizione che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata presso la Conferenza permanente di cui all’articolo 15.

La relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1632 precisa, al riguardo, che “si è, dunque, in presenza di atti che, pur avendo effetti derogatori della disciplina paesaggistica recata dai piani paesaggistici esistenti, non si sostituiscono agli stessi nella realizzazione delle presupposte esigenze di tutela”.

Il **comma 7** disciplina le modalità di attuazione delle **previsioni e prescrizioni di dettaglio** eventualmente contenute negli strumenti urbanistici attuativi, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi calamitosi, nonché alle specifiche normative d’uso preordinate alla conservazione degli elementi

costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati.

In presenza di tali previsioni e prescrizioni dettagliate, si prevede che la realizzazione dei singoli interventi edilizi **può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione.

L'[art. 22 del D.P.R. n. 380/2001](#) (Testo unico dell'edilizia) prevede (al comma 1) che sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della L. 241/1990, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti; b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'art. 10, comma 1, lettera c) (ossia diversi dagli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. pesante). Ai sensi del comma 2, sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Sono inoltre realizzabili, ai sensi del comma 2-bis, mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale.

Ai sensi dell'[art. 23 del D.P.R. 380/2001](#), in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Il **comma 8** attribuisce ai comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, la **facoltà di individuare, con deliberazione del consiglio comunale**, adottata entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata sul sito internet istituzionale degli stessi, **gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari**.

Viene inoltre previsto che in tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni.

Nel caso in cui siano individuati tali aggregati edilizi, con la medesima deliberazione del consiglio comunale sono, altresì, **perimtrate, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento**, costituite dagli insiemi di edifici subordinati a **progettazione unitaria**, in ragione della necessaria

integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

Il **comma 9** stabilisce che **per l'esecuzione degli interventi unitari** sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari sono tenuti a **costituirsi in consorzio obbligatorio** entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario.

La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti **almeno il 51 per cento della superficie complessiva** dell'intero edificio, determinata dalla somma delle superfici complessive delle singole unità immobiliari di cui è costituito l'edificio, comprese quelle ad uso non abitativo, calcolate ai sensi dell'[art. 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994](#), recante determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.

Il **comma 10** dispone che decorso inutilmente il termine di trenta giorni indicato al comma 9, **i comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio**, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che **non può avere durata superiore a tre anni** e per la quale **non è dovuto alcun indennizzo**.

Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, **i comuni utilizzano i contributi per la ricostruzione privata** (alla cui scheda di lettura si rinvia) che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari ai sensi dell'articolo 9. In tali casi il contributo concedibile è **limitato al solo ripristino strutturale** degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.

Il **comma 11** prevede che il consorzio di cui al comma 9 ed i comuni, nei casi di interventi sostitutivi previsti dal comma 10, esercitano il **diritto di rivalsa** sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati **sia superiore all'importo del contributo concedibile**.

La relazione tecnica allegata di accompagnamento all'A.C. 1632 evidenzia che “La previsione di un diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei proprietari interessati, da un lato, si giustifica in ragione dei benefici discendenti, in capo agli stessi titolari, dagli interventi in concreto realizzati, dall'altro, consente di assicurare la copertura delle spese sostenute dalle Amministrazioni comunali per effetto di costi di ricostruzione maggiori rispetto all'importo dei contributi ammissibili. L'inosservanza dell'obbligazione pecuniaria posta dall'articolato, avente oggetto determinabile - pari alla differenza tra il costo di ricostruzione, ripristino e riparazione e il contributo ammissibile alla stregua delle disposizioni primarie e commissariali previste dall'articolato -, dà luogo ad un inadempimento, legittimando le Amministrazioni creditrici alla relativa azione di recupero secondo i rimedi previsti dalla legislazione vigente”.

Il **comma 12** stabilisce, infine, che **entro ventiquattro mesi** dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, **le regioni possono adottare**, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, **uno o più programmi straordinari di ricostruzione** nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati con apposita ordinanza commissariale. Tali programmi:

- sono attuati **nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni**;
- tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2 del disegno di legge in esame, nonché degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo, ove adottati;
- autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla **realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti** quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza.

Sono in ogni caso **esclusi dai programmi** di cui al comma in esame gli interventi su costruzioni o parti di esse **realizzati in assenza o difformità dai prescritti titoli abilitativi**, salve le tolleranze costruttive di cui all'art. 34-*bis* del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) e le modalità di regolarizzazione previste dalla legislazione vigente già favorevolmente concluse alla data dell'evento calamitoso.

L'art. 34-*bis* del D.P.R. n. 380/2001 (introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. p) del D.L. n. 76/2020) prevede, al comma 1, che il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. Il comma 2 dispone, poi, che, fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. Il comma 3 disciplina infine le modalità di attestazione delle tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 9 ***(Ricostruzione privata)***

L'**articolo 9** reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata.

Il **comma 1** stabilisce che per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi (la cui definizione è contenuta nell'articolo 1 del presente disegno di legge), le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione siano definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale di cui all'articolo 2.

Con norma primaria sono altresì individuati anche i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e può provvedersi allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b).

Le risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).

Il **comma 2** chiarisce che, ai fini dell'attribuzione dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, entro dodici mesi dalla nomina, provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni lievi; tali interventi dovranno essere realizzati con priorità;

2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche

mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.

Il **comma 3** chiarisce che gli interventi di ricostruzione e di ripristino di cui ai precedenti commi sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

Articolo 10
(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

L'**articolo 10** stabilisce e disciplina l'erogazione di un contributo ai privati per il caso di distruzione o grave danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati.

Il **comma 1**, che peraltro è anche l'unico comma della presente disposizione normativa, precisa che, al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione di cui all'**articolo 9, comma 1**, può essere previsto, con disposizione di legge, un apposito contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli utilizzati per l'erogazione di servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data dell'evento calamitoso di cui all'**articolo 1**.

Articolo 11
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)

L'articolo 11, modificato dalla Camera dei deputati, regola le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata.

Il **comma 1** stabilisce che l'istanza di concessione dei contributi è presentata al comune territorialmente competente, per il tramite dei soggetti legittimati, insieme con la richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.

È obbligatorio allegare alla domanda, in base a quanto previsto dal comma in questione, sulla base delle **modifiche apportate dalla Camera dei deputati**, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

- a) l'eventuale ordinanza di sgombero e l'eventuale scheda di rilevamento dell'agibilità e del danno nell'emergenza sismica (di seguito: AeDES) redatta secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, o altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorità statale competente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; tale disposizione introduce, dunque, una clausola di invarianza finanziaria.
- b) la relazione tecnica, asseverata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia stato deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
- c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti relativamente all'immobile nel suo complesso, corredati di un computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

Il **comma 2** prevede che il comune, a seguito dell'istruttoria eventualmente compiuta sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione in vigore, rilasci, ove richiesto e necessario nonché al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, il titolo edilizio ai sensi [dell'articolo 20 del testo unico di cui delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#) oppure verifichi i titoli edilizi di cui agli articoli [22](#) e [23](#) del medesimo testo unico. La stessa disposizione precisa altresì che lo stato legittimo dell'immobile è stabilito ai sensi [dell'articolo 9-bis, comma 1-bis](#), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, operando a tale fine un rinvio alla disciplina generale vigente in materia edilizia. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui

all'articolo 1, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, in materia di programmazione straordinaria regionale, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo sono realizzati mediante SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche, che sono comunque necessarie.

Il **comma 3** prevede che il comune, verificati la spettanza del contributo e il relativo importo, nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente disegno di legge, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprendente le spese tecniche.

Il **comma 4** precisa che il Commissario straordinario conclude il procedimento con il decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020.

Il **comma 5** sancisce che il Commissario straordinario, per il tramite della propria struttura di supporto, effettua mensilmente delle verifiche a campione sugli interventi ammessi alla concessione dei contributi, sorteggiando un numero di beneficiari che corrisponda almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle verifiche già menzionate emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento (se il vizio è originario) o la revoca (se il vizio è sopravvenuto), anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. Il **comma 5**, inoltre, precisa che la concessione dei contributi *de quibus* è soggetta a espresse clausole di revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme o di utilizzo delle stesse anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione.

Il **comma 6** stabilisce che con ordinanze del Commissario adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di piattaforme informatiche

interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. Con le medesime ordinanze possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da allegare all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al precedente comma 5. Viene disposto altresì che il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.

Il **comma 7** prescrive che i contributi e i benefici per gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di ripristino di immobili privati danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso sono riconosciuti a condizione che i medesimi immobili siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità al titolo medesimo o siano muniti di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza.

Il **comma 8** dispone che, salva la disciplina in materia di autorizzazione a nuove assunzioni in deroga ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 4), i comuni svolgono le attività previste dal disegno di legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12 *(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)*

L'articolo 12, modificato dalla Camera dei deputati, detta disposizioni aggiuntive per la ricostruzione privata in riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il **comma 1** prevede che nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Per il tramite della predetta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché, in base alle **modifiche apportate dalla Camera dei deputati**, quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari, ai medesimi obblighi.

Il **comma 2** sancisce che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario – che si configura nel caso di mancato utilizzo di banche o della società Poste Italiane S.p.A. per il pagamento, in tutto o in parte, degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, mediante le somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione – determina la revoca totale del contributo erogato.

Il **comma 3** stabilisce che, nel caso in cui sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui [all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136](#), è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.

Il **comma 4** prevede la risoluzione di diritto nei casi di inadempimento di cui al precedente comma 2.

Il **comma 5** stabilisce che nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa, e che, ove si faccia ricorso al subappalto, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione circa la volontà di avvalersi dell'istituto, indicando altresì le opere e le quantità da subappaltare. Deve essere altresì trasmesso l'*addendum* al contratto di appalto, con l'indicazione delle imprese subappaltatrici prima di dare inizio ai lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopraindicati.

Il **comma 6** chiarisce che, in relazione ai profili di responsabilità erariale, le controversie concernenti le contribuzioni pubbliche relative ai lavori di

ricostruzione sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'[articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), e dell'[articolo 1 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174](#).

Il **comma 7** prescrive che i contributi siano concessi al netto dei rimborsi assicurativi percepiti dai beneficiari.

Articolo 13 **(Ricostruzione pubblica)**

L'articolo 13, modificato dalla Camera dei deputati, disciplina gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato.

Il **comma 1** prescrive che con le ordinanze commissariali di cui all'articolo 3, comma 7, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti beni danneggiati:

- a) immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, immobili di edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione primaria, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, immobili in uso al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché le chiese ed edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'[articolo 12 del medesimo codice](#), e utilizzati per le esigenze di culto;
- b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione ivi comprese, in base alle **modifiche apportate dalla Camera dei deputati**, le opere di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati da eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di ampliamento delle aree di esondazione;
- c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

Il **comma 2** stabilisce che, per dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), nei limiti delle risorse stanziato a tale fine, con le ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, si provvede a predisporre e approvare:

- a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;

- b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture;
- d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso, da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario;
- e) un piano speciale per le infrastrutture statali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (cosiddetto « Fondo unico ANAS »), a valere sul fondo per la ricostruzione.

Il **comma 3** prescrive che, nel caso in cui la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

Il **comma 4** prevede che i piani speciali per la ricostruzione pubblica sono approvati dal Commissario straordinario, acquisiti, da un lato, l'intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle Province e dei Comuni, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, e, dall'altro, il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, in sede di Conferenza permanente di cui all'articolo 15 del disegno di legge. La disposizione precisa che il Commissario straordinario può individuare, con successivi provvedimenti e con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 2, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020.

Il **comma 5** stabilisce che, sulla base delle priorità determinate dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa – da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4 – delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni di comuni, le unioni montane e le province interessate provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

Il **comma 6** individua il Commissario straordinario come soggetto deputato ad approvare definitivamente i progetti esecutivi e ad adottare il decreto di

concessione del contributo, previa verifica della congruità economica degli stessi e acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15.

Il **comma 7** prevede l'erogazione in via diretta dei contributi di cui al presente articolo nonché delle spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione trasferite al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del disegno di legge.

Il **comma 8** attribuisce al Commissario straordinario il compito di trasmettere i progetti esecutivi ai soggetti attuatori al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi, che sono eseguite mediante la centrale unica di committenza di cui all'articolo 16.

Il **comma 9** precisa che il monitoraggio dell'utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è attuato sulla base di quanto disposto dal [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#), ossia tramite la banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il **comma 10** prevede che, fermo restando quanto disposto [dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), e ad eccezione della disciplina speciale di cui [all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge](#), le disposizioni del titolo IV della parte II del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggior favore che possono essere previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni speciali di stanziamento delle risorse per la ricostruzione, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Il **comma 11** dispone che, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, il Commissario straordinario rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione o di riparazione pubblica, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale

interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui [all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il **comma 12** disciplina il caso in cui il Consiglio dei ministri, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma, provveda alla nomina di un commissario *ad acta* ai fini della realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione, precisando che il commissario medesimo deve essere individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione e che gli eventuali oneri derivanti dalla sua nomina sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Il **comma 13** dispone che restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari per la ricostruzione ai sensi [dell'articolo 4 decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#), per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui [all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), del Commissario straordinario di governo di cui [all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), e del Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, di cui [all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243](#), nonché del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui [al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), qualora già nominati alla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.

Articolo 14

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

L'articolo 14, modificato dalla Camera, individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali.

Il **comma 1** individua i seguenti soggetti attuatori degli interventi volti alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.

I soggetti *de quibus* sono quelli che seguono:

- a) le regioni;
- b) il Ministero della cultura;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;
- e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui [all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#);
- f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il **comma 2** stabilisce che, in relazione agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della regione può delegare le attività necessarie alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, generalmente individuati nelle amministrazioni titolari dei beni da riparare, ricostruire o ripristinare. Stabilisce altresì che, in relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega del Presidente della regione, il Commissario straordinario individua quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1, lo stesso Comune o ente locale titolare, salvo il caso che questi - in base alle **modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati** - tenuto conto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, non siano in condizione, in ragione delle conseguenze prodotte dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, di svolgere le funzioni di soggetto attuatore.

Il **comma 3** stabilisce che, per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali d'interesse nazionale di competenza della società ANAS S.p.A. ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi [dell'articolo 25, comma 2, lettera b\), del codice della protezione](#)

[civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), la medesima Società provvede in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui [all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), secondo le modalità derogatorie di cui all'articolo 13, comma 10, del presente disegno di legge, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalle finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero di ricostruzione delle medesime, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la società ANAS S.p.A. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, ove necessario anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità derogatorie di cui all'articolo 13, comma 10.

In tali ipotesi, le risorse oggetto di anticipazione sono reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6.

Il **comma 4** prescrive che, relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea o per i quali non si siano proposte le competenti diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.

Il **comma 5** stabilisce che i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori.

Il **comma 6** prevede che il Commissario straordinario alla ricostruzione può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui [all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.

Articolo 15 *(Conferenza permanente)*

L'**articolo 15** prevede la istituzione di una Conferenza permanente per la ricostruzione, per i territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Ne disciplina composizione, competenze, profili procedurali ed effetti delle determinazioni.

L'**articolo 15** prevede la istituzione – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, se nominata – di una **Conferenza permanente** per la ricostruzione.

Questo, per i territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale quale disciplinato dal presente disegno di legge.

La Conferenza permanente è organo a competenza intersettoriale. Essa è volta a potenziare ed accelerare la ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali sia cessato o revocato lo stato di emergenza nazionale deliberato secondo il Codice della protezione civile (cfr. articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018), nonché a garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione.

Il **comma 1** ne disciplina le modalità oltre che di istituzione – condizionata, si è ricordato, alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale – di **composizione**.

Presieduta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, la Conferenza permanente è composta da:

- un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia (presso la Presidenza del Consiglio), del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- un rappresentante della Regione o Provincia autonoma;
- un rappresentante, rispettivamente, della Provincia, dell'Autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o in assenza di quest'ultimo di altra area naturale protetta, nonché del Comune, territorialmente competenti.

Il **comma 2** detta disposizioni su **profili procedurali**.

La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza almeno della metà dei componenti.

Essa delibera a maggioranza dei presenti.

La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio.

La **determinazione motivata di conclusione del procedimento** presso la Conferenza permanente, adottata dal Presidente (il Commissario straordinario alla

ricostruzione), **sostituisce a ogni effetto** tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte, compresi gli atti di gestori di beni o servizi pubblici.

Rimane salvo, per questo riguardo, quanto previsto dal disegno di legge all'articolo 8 circa la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione di rilievo nazionale, mediante strumenti urbanistici attuativi. Essi hanno efficacia a decorrere dall'approvazione comunale.

La "determinazione motivata di conclusione del procedimento" è oggetto dell'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990 (la legge che reca la disciplina ordinamentale del procedimento amministrativo, oltre che del diritto d'accesso). Essa muove entro la disciplina della conferenza di servizi, quale rivisitata dal decreto legislativo n. 127 del 2016 onde accentuarne la valenza di strumento di semplificazione per le pubbliche amministrazioni, quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti medesimi risultati e attività.

Il novellato articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990 scandisce il contenuto decisorio ed il valore provvedimentale della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Essa sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni, nonché dei gestori di beni e servizi interessati.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza decorrono dalla data di comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Le amministrazioni, i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata, possono sollecitare, dando congrua motivazione, l'amministrazione precedente ad assumere, previa indizione di un'altra conferenza, determinazioni di via di autotutela (revoca od annullamento d'ufficio). Per poter fare richiesta di revoca è tuttavia necessario che l'amministrazione richiedente abbia partecipato alla conferenza o si sia espressa nei termini.

L'efficacia della determinazione motivata è immediata in caso di approvazione unanime. Ove l'approvazione invece segua alla valutazione delle posizioni prevalenti, l'efficacia è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati per tutto il tempo necessario all'esperimento della procedura di opposizione. Essa è disciplinata dall'articolo 14-*quinquies*, per il superamento appunto dei dissensi delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi cd. qualificati (ossia la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, la tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché di Regioni e o Province autonome).

Prosegue il comma 2 specificando che **si considera acquisito l'assenso** senza condizioni delle amministrazioni, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.

Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo, è fatto rinvio alle disposizioni, in quanto compatibili, in materia di conferenza di servizi poste dalla legge n. 241 del 1990.

La determinazione conclusiva ha altresì effetto di **variante agli strumenti urbanistici vigenti**.

Essa comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. n. 380 del 2001.

L'articolo 7 del citato Testo unico dispone non si applichino le sue disposizioni relativi ai titoli abilitativi in materia edilizia, per alcuni casi ossia:

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche, allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del Comune interessato, sia pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regioni (ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del Testo unico degli enti locali, recato dal decreto legislativo n. 267 del 2000);

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, recante il regolamento che disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);

c) opere pubbliche dei Comuni deliberate dal Consiglio comunale, ovvero dalla Giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto (ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 554 del 1997, il regolamento attuativo dell'allora legge-quadro in materia di lavori pubblici).

Ancora il comma 2 prescrive che le **autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati** ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (ossia il decreto legislativo n. 42 del 2004, con riferimento alla tutela apprestata dalla sua parte seconda) siano rilasciate dal rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura, nell'ambito della Conferenza.

Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è comunque necessario ai fini dell'approvazione del **piano speciale delle infrastrutture ambientali**.

Sono assicurate adeguate **forme di partecipazione delle popolazioni interessate**, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

Il **comma 3** enumera – a titolo, pare di intendere, esemplificativo – alcune funzioni e competenze della Conferenza permanente.

Pertanto la Conferenza:

a) esprime **parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai Comuni**, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei medesimi Comuni;

b) **approva i progetti** predisposti dai soggetti chiamati alla realizzazione dei piani di ricostruzione del Commissario (soggetti attuatori, Comuni, unioni di Comuni, unioni montane, Province: cfr. art. 13, comma 5 del presente disegno di legge) ed all'effettuazione degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali (Regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi,

università: cfr. art. 14, comma 1 del disegno di legge). La disposizione rinvia alla disciplina dell'approvazione dei progetti, quale posta dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023: cfr. suo articolo 38);

c) **approva** (secondo la medesima disciplina sopra ricordata posta dal Codice dei contratti pubblici) **i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali** di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Così come **acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali**, la quale è resa nell'ambito della medesima Conferenza dal rappresentante del Ministero della cultura;

d) esprime **parere obbligatorio e vincolante sul piano speciale delle infrastrutture ambientali**.

Menzione di un “piano speciale delle infrastrutture ambientali” è stata nell'articolo 7 del decreto-legge n. 88 del 2023 sugli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna, per il ripristino di infrastrutture danneggiate da quegli eventi calamitosi (con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario). Il piano reca la quantificazione del danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati.

Si rammenta che il citato decreto-legge n. 88 è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 100 del 2023, a decorrere dal 1° agosto 2023, con salvezza dei suoi effetti. La disciplina inerente al piano speciale delle infrastrutture ambientali è indi stata trasfusa nell'articolo 20-*octies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla suddetta legge 31 luglio 2023, n. 100.

Il **comma 4** infine statuisce che ai componenti della Conferenza permanente non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge presentato alla Camera ribadisce (a pag. 49 dell'A.C. n. 1632) che le disposizioni qui dettate concernono “funzioni amministrative da svolgersi con le risorse previste a legislazione vigente”. In sintesi, per la Conferenza permanente può dirsi posta una clausola di invarianza di finanziaria, cui è funzionale il **divieto di compensi ai componenti**.

Articolo 16 *(Centrale unica di committenza)*

L'**articolo 16** disciplina i criteri di individuazione della centrale di committenza da parte dei soggetti attuatori.

Il **comma 1** prescrive che i soggetti attuatori di cui al precedente articolo 14 si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziare per la ricostruzione.

Il **comma 2** detta i criteri per l'individuazione della centrale unica di committenza, rispettivamente:

- a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, nei soggetti aggregatori regionali di cui [all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), istituiti dalle regioni interessate, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa e qualificate ai sensi [dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#);
- b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 14, nella società Consip S.p.A., nei provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nella società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;
- c) per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), nella medesima Agenzia, salva in ogni caso la facoltà, per la stessa Agenzia, di individuare quale centrale unica di committenza uno dei soggetti di cui alla precedente lettera b).

Il **comma 3** prevede che i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione, fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di effettuare tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13. Agli eventuali oneri che derivano dall'attuazione delle convenzioni si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Articolo 17
(Opere e lavori pubblici già programmati)

■ L'**articolo 17** detta norme in materia di opere e lavori pubblici già programmati.

Il **comma 1** prescrive che, qualora le amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti ne facciano richiesta, previo parere della Cabina di coordinamento, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possano essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio soggetto all'intervento di ricostruzione, a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dal disegno di legge e risultino già interamente finanziati.

Il **comma 2** precisa che, nei casi previsti al comma 1, le risorse già stanziare per i lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al comma 1, alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).

Articolo 18
(Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali)

L'**articolo 18** consente al Commissario straordinario di avvalersi, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della Regione, dotate di specifica competenza tecnica.

Viene inoltre stabilito che il piano speciale in questione è coerente con la pianificazione regionale di riferimento e sono previste misure per l'accelerazione dell'acquisizione degli atti di assenso di altre amministrazioni (tali misure non si applicano però agli atti in materia di valutazione ambientale e paesaggistica e di prevenzione degli incendi, ove occorrenti). Viene altresì disciplinata la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Il **comma 1** reca disposizioni relative al piano speciale delle infrastrutture ambientali previsto dall'art. 13, comma 2, lettera d) del disegno di legge in esame. In particolare, il **primo periodo** del comma in esame prevede che, per la progettazione e la realizzazione degli interventi del piano speciale, il Commissario straordinario può avvalersi – sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della Regione, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e con il Ministero del turismo.

L'art. 7 del Codice dei contratti pubblici dispone, in particolare, che “le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea”. Dispone altresì, tra l'altro, che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” e che “l'affidamento *in house* di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”.

Il **secondo periodo** del comma in esame dispone che il piano speciale delle infrastrutture ambientali è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. Il **terzo periodo** stabilisce inoltre che gli **atti di assenso** (pareri, visti e nulla-osta) necessari per la realizzazione degli interventi **devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro 7 giorni dalla richiesta o entro un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di**

proroga. Qualora entro tale termine non siano resi, viene previsto il **silenzio-assenso**.

Il **quarto periodo** dispone che le **norme per l'accelerazione dell'acquisizione degli atti di assenso**, di cui al precedente periodo, **non si applicano agli atti in materia di valutazione ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, ove occorrenti**.

Il **comma 2** disciplina la **copertura degli oneri** derivanti dall'applicazione del presente articolo, ivi compresi quelli derivanti dalla stipulazione delle convenzioni con le società *in house*, stabilendo che agli stessi si provvede nei limiti delle **risorse finanziarie di parte corrente** allo scopo assegnate e disponibili nella **contabilità speciale intestata al Commissario** straordinario alla ricostruzione (in base alle disposizione recata dall'art. 3, comma 6, lettera f), del disegno di legge) e comunque nel **limite massimo del 2% del quadro economico dell'intervento**.

Articolo 19***(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso)***

L'articolo 19, modificato e integrato alla Camera, reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. Viene in particolare prevista l'approvazione – da parte del Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate – di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e ne vengono individuate le finalità (commi 1 e 2).

Sono altresì disciplinati: la classificazione delle macerie come rifiuti urbani (comma 3); la gestione dei resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché dei materiali vegetali (comma 4); la raccolta e il trasporto dei materiali (comma 5); la demolizione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico (comma 6); l'utilizzo di impianti mobili di selezione e recupero e le modalità di rendicontazione dei materiali gestiti (comma 7); gli obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo (comma 8); la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione (comma 11). Sono inoltre recate disposizioni per la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo (comma 12), per la gestione dei materiali contenenti amianto (comma 13), per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (comma 14) e per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo (comma 15).

Alla Camera sono stati aggiunti due commi (commi 9 e 10) che recano ulteriori norme in materia di deposito temporaneo e utilizzo di impianti mobili.

Le disposizioni recate dall'articolo in esame sono analoghe a disposizioni che sono state inserite in quasi tutti i recenti decreti-legge per la gestione dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni. Si vedano, a titolo di esempio, l'art. 28 del D.L. 189/2016 (relativo agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale) e l'art. 20-*decies* del D.L. 61/2023 (relativo agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche). In particolare, restringendo il confronto alle disposizioni più recenti recate dal D.L. 61/2023, si registra una perfetta corrispondenza (tranne limitate modifiche puntuali) tra i commi dell'articolo in esame e quelli del citato articolo 20-*decies*. Fa eccezione il comma 14, relativo al calcolo della percentuale di raccolta differenziata, che non trova un comma corrispondente nell'art. 20-*decies* del D.L. 61/2023.

Si fa inoltre notare che le espressioni “evento/i calamitoso/i” e “stato di ricostruzione”, utilizzate nella presente scheda di lettura, fanno rispettivamente riferimento agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame e allo stato di ricostruzione dichiarato ai sensi dell'art. 2 del medesimo.

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

Piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso (commi 1 e 2)

Il **comma 1** dispone che il **Commissario straordinario** provvede all'**approvazione del piano** per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino ai sensi del disegno di legge in esame, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 (cioè ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza).

Lo stesso comma precisa che all'approvazione del piano il Commissario provvede:

- **acquisita l'intesa**, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, **delle Regioni e delle Province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati** designati ai sensi dell'articolo 4;
- **nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale** intestata al Commissario medesimo dall'art. 3, comma 6, lettera f).

Il **comma 2, modificato alla Camera**, individua le seguenti **finalità del piano**:

a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni, ivi compreso (sulla base di una integrazione operata **alla Camera**) il materiale litoide eventualmente derivante dal medesimo evento a seguito di esondazione di corsi d'acqua e bacini di laminazione nel rispetto dei principi previsti dalla normativa europea in materia ambientale.

Si fa notare che nel corso dell'esame **alla Camera** il generico riferimento alla gestione dei materiali è stato sostituito con quello alla gestione delle diverse tipologie di materiali; la finalità appare quella di richiedere una gestione orientata a differenziare le singole tipologie di materiale;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da compiere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi, nei territori in cui si è dichiarato lo stato di ricostruzione;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento, riutilizzando i materiali e recuperando i rifiuti che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione; tali materiali, se non

riutilizzati, sono ceduti e l'eventuale ricavato è versato come contributo al Comune da cui provengono.

Classificazione delle macerie come rifiuti urbani (comma 3)

Il **comma 3** disciplina la classificazione – ai fini della gestione (v. *infra*) nell'ambito della disciplina sui rifiuti – dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi.

Tali materiali (d'ora in poi indicati con l'espressione di "macerie") sono classificati come "rifiuti urbani non pericolosi" con **codice CER 20.03.99**.

Tale codice corrisponde - in base a quanto stabilito nell'allegato D al D.Lgs. 152/2006 (che contiene uno specifico elenco, cd. Catalogo Europeo Rifiuti, ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, all'interno del quale, in base alla tipologia d'attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione) – ai "**rifiuti urbani non specificati altrimenti**".

Il comma in esame precisa che tale classificazione viene operata:

- **in deroga** alla disciplina della classificazione dei rifiuti recata dall'**art. 184 del Codice dell'ambiente**;
- L'attribuzione della classe 20 (Rifiuti urbani - rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni - inclusi i rifiuti della raccolta differenziata) operata dal comma in esame deroga infatti alla normale classificazione CER, dato che i materiali provenienti da demolizione rientrano, ai sensi dell'Allegato D del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), nella classe 17 "Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione". Tali rifiuti, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. b), del Codice, non sono rifiuti urbani, ma rifiuti speciali.
- **ai fini dell'avviamento delle macerie** a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, o direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti;
- **fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare**, in condizioni di sicurezza, le **raccolte selettive e segnalare i materiali pericolosi**.

Il **Comune di origine dei materiali** viene considerato quale soggetto produttore dei materiali stessi ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, in deroga alla definizione di "**produttore di rifiuti**" contenuta nell'articolo 183, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente.

Si ricorda che, in base a tale definizione, è «produttore di rifiuti» il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico e materiali vegetali (comma 4)

In base al **comma 4**, **non costituiscono rifiuto** i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di materiali di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

Lo stesso comma dispone che tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni impartite dalle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

Le **autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale**, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.

L'ultimo periodo del comma in esame reca una disposizione (che non sembra trovare precedenti nelle recenti discipline adottate per la ricostruzione) volta a precisare che **non costituiscono altresì rifiuto i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti** nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, **a condizione che vengano impiegati in agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.**

Si tratta di una disposizione che amplia il regime delle esclusioni disciplinato in via rigorosa dall'articolo 2 della direttiva quadro sui rifiuti. Secondo tale articolo non sono assoggettati alla disciplina relativa ai rifiuti la "paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

Tale ampliamento appare analogo a quello operato dall'art. 41 della legge n. 154/2016 (che aveva novellato il Codice dell'ambiente al fine di escludere dal novero dei rifiuti anche gli sfalci e le potature provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, nonché sfalci e potature derivanti da attività agricole e agro-industriali), che aveva portato la Commissione europea ad aprire la procedura di infrazione EU Pilot 9180/2017/ENVI; procedura poi chiusa in seguito all'eliminazione della novella tramite la riscrittura del Codice operata con il D.Lgs. 116/2020.

Ciò premesso si valuti un approfondimento della disposizione in esame in relazione alla compatibilità con la disciplina dell'UE vigente in materia.

Raccolta e trasporto dei materiali (comma 5)

Il **comma 5** dispone, al primo periodo, che la raccolta dei materiali in questione (cioè quelli classificati con codice CER 20.03.99 dal comma 3), **giacenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato**, ed il loro trasporto, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte:

- direttamente;
- attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate;
- o attraverso imprese dai medesimi individuate con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (procedura disciplinata dall'art. 76 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023).

Viene altresì precisato che il **trasporto** a cui la norma fa riferimento:

- è quello **destinato ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo, o direttamente agli impianti di trattamento** dei rifiuti.
- è effettuato **senza lo svolgimento di analisi preventive**.

Il terzo periodo del comma in esame stabilisce che il Centro di coordinamento RAEE (CDC RAEE) è tenuto a prendere in consegna i **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** nelle condizioni in cui si trovano, anche all'interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei, con oneri a proprio carico.

Il successivo periodo dispone che la disposizione del terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento nazionale **pile e accumulatori** (CDCNPA) per i rifiuti di sua competenza.

Il [CDC RAEE](#) è un consorzio di natura privata costituito in applicazione del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e partecipato dai sistemi collettivi dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) provenienti dai nuclei domestici, che hanno l'obbligo per legge di aderirvi, nonché da un sistema collettivo dei produttori di AEE professionali. Il CDC RAEE svolge ruoli e compiti definiti agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 49/2014 (con cui è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva europea sui RAEE n. 2012/19/UE). In particolare il comma 5 dell'art. 33 dispone che il CDC RAEE "ottimizza, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento" e, in particolare, tra l'altro, ha il compito di "garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal presente decreto legislativo" (lettera b), del citato comma 5).

Modifiche alla disciplina della gestione dei RAEE e del Centro di coordinamento RAEE (Cdc RAEE) sono state recentemente operate dagli articoli 6 e 7 della legge n. 214/2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022).

Il [CDCNPA](#) è un consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 188/2008 (di recepimento della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti). L'art. 17 di tale decreto affida al CDCNPA i compiti "di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori" e di "organizzare per tutti i

consorziate un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale”.

Il comma in esame dispone inoltre, al quinto periodo, che ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato **produttore dei materiali** derivanti dall'evento calamitoso il **Comune di origine** dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente.

Il comma in esame dispone altresì che, **limitatamente alle macerie** (cioè ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo) **giacenti nelle aree urbane su suolo privato**, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il **consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata**, come disciplinato dall'articolo 9 del disegno di legge in esame.

In relazione a tale consenso viene previsto:

- che, al fine della sua acquisizione, **il Comune provvede a notificare** (secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi o dall'art. 60 del D.P.R. 600/1973) **apposita comunicazione**, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali;

In relazione alla notificazione degli atti amministrativi, si ricorda che le disposizioni principali che regolano tale materia sono costituite dagli artt. 136 e ss. del codice di procedura civile. Inoltre, l'art. 10 della L. 265/1999 stabilisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, ma anche che la notificazione mediante i messi comunali costituisce un criterio, che trova luogo soltanto laddove non sia praticabile la notificazione postale o con le altre forme previste dalla legge.

Si ricorda altresì che l'art. 60 del D.P.R. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) regola la disciplina della notifica degli avvisi e degli atti rivolti al contribuente anche prevedendo alcune deroghe alla normativa stabilita dal codice di procedura civile in materia di notifiche, al fine di agevolare l'azione dell'amministrazione finanziaria.

- un meccanismo di **silenzio-assenso**. Si stabilisce infatti che, **decorsi 15 giorni** dalla data di notificazione dell'avviso, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.

Demolizione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico (comma 6)

Il **comma 6** dispone che, al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico **nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica**, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono **assicurare, ove possibile, il riutilizzo dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie**, esterne ed interne, di ciascun edificio.

Utilizzo di impianti mobili di selezione e recupero (comma 7, periodi primo e secondo)

Il primo periodo del **comma 7** dispone che l'**autorità competente** ai sensi della parte IV del Codice dell'ambiente **autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili** per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale.

In relazione alla richiamata autorità competente ai sensi della parte IV del Codice dell'ambiente (artt. 177-266), si evidenzia che l'art. 196 di tale Codice attribuisce alla competenza regionale, tra l'altro, "la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti" (lettera a) del comma 1) e "l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti" (lettera e) del comma 1). Il successivo articolo 208 prevede (al comma 1) che "i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio". Lo stesso articolo prevede inoltre una specifica disposizione (al comma 15) dedicata agli impianti mobili, in base alla quale, salvo le eccezioni contemplate dalla medesima norma, gli impianti mobili di smaltimento o di recupero "sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza".

Si ricorda che con i codici richiamati si intendono, rispettivamente, in base al disposto dell'allegato C alla parte IV del Codice dell'ambiente, le seguenti operazioni di recupero: R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle altre operazioni (esclusa l'operazione R13 di messa in riserva) di recupero

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle altre operazioni di recupero (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Il periodo successivo dispone che i rifiuti devono essere **gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo** e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare **pregiudizio all'ambiente**, secondo quanto stabilito dall'art. 177, comma 4, del Codice dell'ambiente.

Si ricorda che, tra le disposizioni generali in materia di rifiuti recate dalla parte IV del Codice dell'ambiente, rientra quella recata dall'art. 177, comma 4, in base alla quale "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente".

L'art. 178 del medesimo Codice dispone che la gestione dei rifiuti "è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga" e che, a tale fine, "la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali".

Modalità di rendicontazione dei materiali gestiti (comma 7, terzo periodo)

Il terzo periodo del comma 7, **modificato nel corso dell'esame alla Camera**, dispone che le modalità di rendicontazione dei quantitativi delle macerie (cioè dei materiali di cui al comma 3) raccolte e trasportate, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento, sono **stabilite dai Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza**.

Obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo (comma 8)

Il **comma 8** prevede che i gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 (tale rinvio sembra finalizzato a restringere l'ambito di applicazione della norma in esame ai soli siti di deposito temporaneo in cui sono trasportate le macerie, cioè i materiali di cui al comma 3):

- **ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive;**

- procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti **provvedendo, tempestivamente, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati** presenti nelle piazzole medesime;

- **sono tenuti a fornire il personale di servizio per eseguire**, previa autorizzazione dell'autorità competente ai sensi della Parte II o della Parte IV del Codice dell'ambiente, la **separazione e cernita**, dal rifiuto tal quale, **delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE e delle pile e degli accumulatori**, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

In relazione alla richiamata autorità competente ai sensi della parte IV del Codice dell'ambiente (che si compone degli artt. 177-266, in cui è contenuta la disciplina in materia di rifiuti) si veda il commento al primo periodo del comma 7. Quanto all'autorità competente ai sensi della parte II del medesimo Codice – che si compone degli artt. 4-52, in cui è contenuta la disciplina in materia di procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) – si ricorda che in base agli allegati III e IV alla parte quarta del Codice, la qualifica di autorità competente alla valutazione ambientale dei progetti di impianti di gestione dei rifiuti è attribuita alla regione.

Ulteriori norme in materia di deposito temporaneo e utilizzo di impianti mobili (commi 9 e 10)

Il **comma 9, introdotto alla Camera**, prevede che – previa verifica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica – le regioni dettano criteri per l'**individuazione da parte dei comuni, prima del verificarsi di eventi calamitosi, di siti di deposito temporaneo** dei materiali derivanti dagli eventi medesimi.

Lo stesso comma dispone che il **Commissario straordinario**, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni, in caso di incapienza dei siti di deposito già individuati, **può individuarne di ulteriori**.

Si fa notare che le disposizioni recate dal comma in esame appaiono per certi versi analoghe a quelle previste dal comma 7 dell'art. 28 del D.L. 189/2016. Tale comma 7 prevede infatti, tra l'altro, che "anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti". A differenza della norma in esame, il richiamato comma 7 consente anche la deroga alla normativa vigente. Tale deroga non appare motivata per il primo dei due casi previsto dal comma in esame (vale a dire l'individuazione preventiva di siti di deposito temporaneo), lo stesso non può dirsi per il secondo caso (quello in cui il Commissario individua nuovi siti in caso di incapienza di quelli già individuati). Va però ricordato che il Commissario, in base all'art. 3, comma 7, della presente legge, può operare in deroga a gran parte della normativa vigente, ivi compresa quella in materia di rifiuti.

Il comma 10, anch'esso introdotto alla Camera, prevede – nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento del materiale derivante dall'evento calamitoso con l'ausilio di impianti mobili – il dimezzamento (da 20 a 10 giorni) del termine per la comunicazione finalizzata all'inizio dell'attività previsto dall'art. 208, comma 15, secondo periodo, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

L'art. 208, comma 15, del Codice dell'ambiente, dispone (al primo periodo) che gli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti (esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee) sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Il secondo periodo di tale comma dispone invece che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto (termine che viene ridotto a 10 giorni dal comma in esame), deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione rilasciata dalla regione e l'ulteriore documentazione richiesta.

Si fa notare che il comma 10 in esame reca disposizioni analoghe a quelle del comma 7-*bis* dell'art. 28 del D.L. 189/2016. La riduzione temporale prevista è però differente: anziché prevedere una riduzione da 20 a 10 giorni, il citato comma 7-*bis* ha previsto una riduzione di soli 5 giorni (da 20 a 15 giorni).

Rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione (comma 11)

Il comma 11, al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, prevede che i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente

con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.

In relazione alla deroga citata, si ricorda che l'art. 182 del Codice dell'ambiente dispone che "è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano" (comma 3). Lo stesso articolo dispone però che il citato divieto non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile.

Si ricorda inoltre che il successivo art. 182-*bis* prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, al fine di "realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento in ambiti territoriali ottimali".

Vigilanza e rispetto del presente articolo (comma 12)

Il **comma 12** – al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico – prevede che la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo sono **assicurati**:

- **dalle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e le aziende sanitarie locali** territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori;
- **e dal Ministero della cultura.**

Materiali contenenti amianto (comma 13)

In base al **comma 13**, i materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinveniva, **anche a seguito di ispezione visiva**, la presenza di amianto:

- non possono essere classificati come rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 (come prescrive il comma 3), ma **sono considerati come rifiuti pericolosi e classificati con il codice CER 17.06.05***;

Si ricorda che il codice CER 17.06.05* corrisponde, secondo la classificazione di cui all'Allegato D del D.Lgs. 152/2006, ai materiali da costruzione contenenti amianto. L'asterisco indica che trattasi di rifiuto pericoloso.

- sono gestiti secondo le disposizioni del presente comma.

Viene inoltre previsto che tali materiali non possono essere movimentati, ma devono essere delimitati adeguatamente con nastro segnaletico, e che l'intervento di bonifica è effettuato da una impresa specializzata.

Gestione del rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto

Il comma in esame disciplina la gestione del **rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto** prevedendo che:

- qualora il **rinvenimento** avvenga **durante la raccolta**, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE e (sulla base di una integrazione operata **alla Camera**) delle pile e degli accumulatori, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con **codice CER 20.03.99** ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo;

- qualora il **rinvenimento** avvenga **successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo**, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché delle pile e degli accumulatori, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con **codice CER 20.03.99** e come tale è gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto.

Il comma in esame dispone inoltre che la verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti.

Disciplina degli interventi di bonifica

Il comma in esame dispone che le imprese autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare – all'organo di vigilanza competente per territorio – un idoneo **piano di lavoro** ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008.

Tale piano di lavoro è **presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale** competente, **che entro 24 ore lo valuta**.

Viene altresì previsto che i dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza.

In relazione al richiamo all'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si ricorda che tale norma disciplina i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, prevedendo innanzitutto, al comma 1, che possono essere effettuati solo da imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali previsto dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006.

L'art. 256 inoltre impone, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, la predisposizione di un piano di lavoro che deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. Copia del piano di lavoro deve essere inviata all'organo di vigilanza (vale a dire l'AUSL), almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro tale termine l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, i lavori possono essere eseguiti. L'obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell'inizio dei lavori non si

applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita indicazione dell'orario di inizio delle attività.

Norme relative al computo della percentuale di raccolta differenziata (comma 14)

Il **comma 14** dispone che i **rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento calamitoso** si considerano **frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata**, di cui al [D.M. Ambiente 26 maggio 2016](#).

Si ricorda che con tale decreto sono state emanate le linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Tali linee guida – come evidenziato nelle medesime – “forniscono indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun comune, al fine di uniformare, sull'intero territorio nazionale, il metodo di calcolo della stessa. I contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole regioni si attengono nella formulazione del proprio metodo per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente”.

Copertura finanziaria (comma 15)

Il **comma 15** dispone che – ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione – le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel **limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale** attribuita (dall'art. 3, comma 6, lettera f) al Commissario o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo.

Viene altresì prevista l'usuale **clausola di invarianza finanziaria per le amministrazioni competenti**, stabilendo che le stesse svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20 *(Controllo della Corte dei conti)*

L'**articolo 20** prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti. I provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante. La disposizione è corredata da clausola di invarianza finanziaria.

In dettaglio, il **comma 1** della disposizione in commento prevede che sui **provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa** del Commissario straordinario si eserciti il **controllo preventivo di legittimità** da parte della Corte dei conti.

Il controllo preventivo di legittimità, previsto dall'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, rappresenta un'attività volta a verificare la conformità dell'agire provvedimento della pubblica amministrazione rispetto a parametri di legalità. Nel controllo preventivo, tale verifica interviene in una fase antecedente alla produzione degli effetti dell'atto e il cui esito determina, in caso positivo, la registrazione dell'atto con apposizione del visto e, in caso negativo, la ricusazione del visto. Dal momento dell'apposizione del visto e della registrazione (anche con riserva) l'atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici. Quanto all'ambito di applicazione oggettivo, l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, attribuisce alla Corte dei conti il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo.

La Corte dei conti, in base alla Costituzione, accerta che gli atti soggetti a controllo siano conformi a norme di legge, in particolare a quelle del bilancio. Con la riforma del sistema dei controlli introdotta dalla L. 14 gennaio 1994, n. 20, il legislatore ha previsto un'elencazione tassativa degli atti dell'Esecutivo da assoggettare a controllo preventivo di legittimità (articolo 3, comma 1).

Successive norme speciali hanno esteso l'ambito di applicazione del controllo per singole tipologie di atti.

In proposito, l'articolo dispone la **riduzione alla metà dei termini** previsti dall'articolo 27, comma 1 della legge n. 340 del 2000, ai sensi del quale gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi *sessanta giorni* dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel medesimo termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione [dell'articolo 81 della Costituzione](#), delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente

tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a *trenta giorni*.

Essendo previsto il dimezzamento di tali termini per accelerare i procedimenti di ricostruzione, i provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa del Commissario divengono **efficaci decorso il termine di trenta giorni** per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, salva la possibilità di una sospensione non superiore a quindici giorni.

Al contempo si prevede che durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con **motivazione espressa**, dichiarare **provvisoriamente efficaci, esecutivi ed esecutori** i provvedimenti.

In proposito, la disposizione richiama le relative norme della legge generale sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990):

- l'articolo 21-*bis* sull'efficacia, cioè la possibilità di produrre gli effetti giuridici;
- l'articolo 21-*ter* sull'esecutorietà, ossia la capacità dell'atto amministrativo di imporsi unilateralmente nella sfera giuridica dei terzi, anche con l'eventuale impiego di mezzi coattivi;
- l'articolo 21-*quater* sull'esecutività, che rappresenta la possibilità di porre in essere le attività materiali che danno esecuzione al provvedimento.

Il **comma 2** attribuisce la funzione di controllo sui provvedimenti di cui al comma 1 alla **sezione centrale** della Corte dei conti competente a esercitare il controllo di **legittimità sugli atti del Governo** e delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il **comma 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che all'attuazione delle precedenti disposizioni la Corte dei conti fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21

(Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)

L'**articolo 21** reca norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti del Commissario straordinario alla ricostruzione, prevedendo l'obbligo di **pubblicazione** sul sito istituzionale del Commissario, nella sezione «Amministrazione trasparente», di **tutti i provvedimenti del Commissario che non siano riservati o secretati**.

Si tratta di una disposizione analoga a quella adottata con il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, con riferimento al Commissario straordinario istituito per la ricostruzione successiva a quegli eventi (art. 36).

In particolare, si prevede la pubblicazione da parte del commissario straordinario di cui all'articolo 3 del presente provvedimento degli atti riguardanti:

- **nomine** e designazioni di **esperti e consulenti**;
- **programmazione** di lavori, opere, servizi e forniture,
- procedure per l'**affidamento** di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere
- **erogazioni** e concessioni di **provvidenze pubbliche** per la ricostruzione privata.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" devono essere pubblicati anche gli ulteriori atti indicati all'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

L'art. 28, comma 1, dispone che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati o secretati, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Sono **esclusi dall'obbligo di pubblicazione** gli atti relativi ad appalti e concessioni **riservati** ai sensi dell'articolo 61 del Codice dei contratti pubblici, e quelli **secretati** ai sensi dell'art. 139 del medesimo Codice.

L'art. 61 reca disposizioni volte a consentire a stazioni appaltanti ed enti concedenti di riservare la partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o la relativa esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

L'art. 139 invece prevede che le disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, nonché per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Gli atti in questione sono inoltre soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 33/2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

• ***Il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013)***

Obblighi di pubblicità

Il decreto legislativo 33/2013 individua una ampia serie di documenti e di atti la cui **pubblicazione** costituisce un **obbligo** da parte delle pubbliche amministrazioni.

Una prima tipologia di obblighi riguarda la pubblicazione di informazioni concernenti l'**organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni** (articoli 13-28). Vi rientrano i dati relativi all'articolazione degli uffici, con le relative competenze e risorse a disposizione e tutte le informazioni sui riferimenti utili al cittadino che intenda rivolgersi ad una pubblica amministrazione per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali degli uffici (tra cui i bandi di concorso, gli elenchi dei provvedimenti adottati ecc.).

Un secondo gruppo di pubblicazioni obbligatorie riguarda l'**uso delle risorse pubbliche** (articoli 29-31) e comprende la pubblicità dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo, nonché le informazioni degli immobili posseduti e della gestione del patrimonio e i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

Per garantire il buon andamento delle amministrazioni, il decreto riordina altresì le disposizioni relative ad obblighi di pubblicazione concernenti le **prestazioni offerte e i servizi erogati** (articoli 32-36). Rientra in questa tipologia la pubblicazione di: carta dei servizi e standard di qualità; tempi medi di pagamento relativi agli acquisiti di beni, servizi e forniture; dati relativi ai procedimenti di competenza di ciascuna amministrazione.

I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di **5 anni** e comunque fino a che producono i loro effetti; per renderli accessibili, sono pubblicati in un'apposita sezione denominata «**Amministrazione trasparente**» nella home page dei siti istituzionali di ciascuna p.a. (articoli 8 e 9).

Soldi pubblici

Tra le misure previste dal D.Lgs. 33/2013 (articolo 4-bis) si ricorda il sito *internet* denominato "Soldi pubblici" finalizzato a favorire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e a migliorare la comprensione sui dati della spesa delle pubbliche amministrazioni. Il sito, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, consente l'accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata e all'ambito temporale di riferimento.

Diritto di accesso

Il decreto introduce inoltre la nozione di **accesso civico** (articolo 5), quale diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra, oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui questa sia stata

omessa. A differenza del diritto di accesso agli atti di cui alla legge sull'azione amministrativa (L. 241/1990), la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

Il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto un diritto di accesso civico più ampio di quello di cui sopra, che richiama quello tipico degli ordinamenti giuridici dell'area anglosassone, la cui trasposizione legislativa è nota come *Freedom of Information Act*. Si tratta di un sistema generale di pubblicità che assicura a tutti un ampio accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza: chiunque ha il diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati "giuridicamente rilevanti" (articolo 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013).

Attuazione della trasparenza

Ogni amministrazione ha l'obbligo di indicare in una apposita sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti (articolo 10).

Per assicurare l'attuazione delle misure di trasparenza sono previsti due tipi di vigilanza, a livello diffuso e a livello centrale. In relazione al primo aspetto, ogni amministrazione deve individuare un responsabile per la trasparenza, che di norma coincide con il responsabile per la prevenzione della corruzione previsto dalla legge 190/2012 (articolo 43). A livello centrale, il controllo è affidato all'Autorità nazionale anticorruzione che è titolare di poteri ispettivi nei confronti delle singole amministrazioni e può ordinare l'adozione o la rimozione di atti e comportamenti da parte delle stesse (articolo 45).

Articolo 22 *(Tutela dei lavoratori)*

L'articolo 22, modificato dalla Camera, stabilisce che le **attività** relative agli interventi di **riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati**, ubicati nei **territori** per i quali è stato dichiarato lo **stato di ricostruzione**, a favore dei quali sia concesso un contributo, siano **sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche e relativa al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali - sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale -**, unitamente al **requisito** del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**). La **richiesta del DURC** per le imprese appaltatrici dei lavori deve essere effettuata dal **Commissario straordinario per il tramite della Struttura commissariale**.

Sono sanciti, inoltre, alcuni **obblighi a carico delle imprese affidatarie o esecutrici**, a tutela dei lavoratori, in materia di **iscrizione e versamento degli oneri contributivi, sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti** (affidando alle organizzazioni sindacali la possibilità di definire i requisiti minimi alloggiativi), **identificazione dei propri dipendenti**.

Si prevede, infine, la stipula **con le parti sociali**, presso le **prefetture** interessate, di appositi **protocolli di legalità**, per regolare dettagliatamente le **procedure assunzionali** dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione e prevedere l'istituzione di un **tavolo permanente**.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede la sottoposizione delle **attività relative alla realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi**, per i quali è concesso un contributo ai sensi del presente disegno di legge, alla **normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche¹** e relativa al trattamento economico e normativo previsto dai **contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali - sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo una modifica apportata dalla Camera dei deputati)** - nonché al requisito del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**).

Il **comma 2** specifica che la **richiesta del DURC**, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori per la ricostruzione di edifici privati, deve essere effettuata **dal Commissario straordinario**, che a tal fine si avvale della **struttura commissariale** di cui all'articolo 3, comma 2 – ovvero la struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal

¹ Si ricorda il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 riguardante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

presente provvedimento - con riferimento ai **lavori eseguiti** e al **periodo di esecuzione** degli stessi.

Il **comma 3** prevede l'**obbligo**, per le **imprese affidatarie o esecutrici degli interventi su immobili pubblici e privati danneggiati dall'evento calamitoso**, di **iscrizione e di versamento degli oneri contributivi** presso le **Casse edili provinciali o regionali** regolarmente operanti nelle province interessate. **Secondo una modifica apportata dalla Camera**, si fa riferimento alle Casse edili provinciali o regionali **costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** (è stata dunque sostituita la previsione del requisito del loro riconoscimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Il **comma 4** prescrive alle suddette imprese l'**obbligo di provvedere alla sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti, comunicando ai sindaci dei comuni** ove sono installati i cantieri interessati dai lavori e **ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro** le **modalità di sistemazione alloggiativa** dei suddetti dipendenti, l'**indirizzo** della loro dimora e le **ulteriori informazioni ritenute utili**.

Il **comma 5** affida alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro – **che siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo una modifica apportata presso la Camera dei deputati) - presenti nel territorio la facoltà di stabilire i requisiti minimi alloggiativi per i lavoratori** di cui al comma 4.

A norma del **comma 6**, le imprese in questione sono inoltre tenute a fornire ai propri dipendenti un *badge* contenente un **ologramma non riproducibile**, riportante gli **elementi identificativi dei dipendenti** medesimi, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto disposto dagli articoli 18, comma 1, lettera u), e 26 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#)², e dall'articolo 5 della [legge 13 agosto 2010, n. 136](#)³, che prevedono che tale **tessera di riconoscimento** sia corredata di:

- fotografia;
- generalità del lavoratore;
- indicazione del datore di lavoro;
- data di assunzione;
- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

² A norma dell'art.18, comma 1, lettera u), e dell'articolo 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

³ A norma dell'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la **data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione**. Nel caso di lavoratori **autonomi**, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del **committente**.

Relativamente agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento – corredate di fotografia e relative ai lavoratori sia dipendenti sia autonomi – nei cantieri edili, la disciplina è stata definita organicamente dal citato D.Lgs. n. 81 del 2008, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile; queste ultime disposizioni⁴, conformemente anche ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 36-*bis* del [D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248](#), richiedono che i datori di lavoro muniscano i lavoratori dipendenti delle suddette tessere personali di riconoscimento e che i medesimi lavoratori, nonché i lavoratori autonomi, tengano **esposte** tali tessere sul luogo di lavoro.

Il **comma 7** prevede che presso le competenti **prefetture-uffici territoriali del Governo** vengano stipulati – **con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo una modifica apportata in dalla Camera dei deputati) - protocolli di legalità** per regolare dettagliatamente le **procedure assunzionali** dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione e prevedere l'istituzione di un **tavolo permanente**. Ai componenti del richiamato tavolo permanente non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Come sottolineato nella Relazione tecnica annessa al disegno di legge A.C. n. 1632, le disposizioni, nel regolare obblighi a carico delle parti private, assumono **carattere ordinamentale** e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte operano, invece, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

⁴ Cfr., nel suddetto D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni, anche per i requisiti inerenti alle suddette tessere, l'articolo 18, comma 1, lettera *u*), l'articolo 20, comma 3, l'articolo 21, comma 1, lettera *c*), l'articolo 26, comma 8, e, per le norme sanzionatorie, l'articolo 55, comma 5, lettera *i*), l'articolo 59, comma 1, lettera *b*), e l'articolo 60, comma 1, lettera *b*), e comma 2; si ricorda che alcuni requisiti inerenti alle tessere in esame (richieste per i lavori negli appalti e nei subappalti dal D.Lgs. n. 81) sono altresì posti, con riferimento distinto ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi, dall'articolo 5 della [L. 13 agosto 2010, n. 136](#).

Articolo 23 *(Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno)*

L'**articolo 23, modificato dalla Camera dei deputati**, riconosce una speciale procedura di **liquidazione anticipata parziale** per il danno subito da beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, a favore dei **sogetti assicurati che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi** e per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione.

La disposizione prevede l'obbligo per le imprese di assicurazione di liquidare immediatamente, nel limite del 30 per cento dell'ammontare, il danno complessivo subito da parte dei soggetti che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi. In particolare, l'articolo in commento, al **comma 1**, dispone che il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione (previsto dall'articolo 2), può chiedere l'**immediata liquidazione di una parte del danno complessivo**.

Si ricorda che il richiamato articolo 1, comma 1 (alla cui scheda di lettura si rimanda), stabilisce che le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della medesima legge che disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione nazionale.

Più in dettaglio, la liquidazione parziale può essere erogata **nel limite del 30 per cento** dell'ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato (precisazione **inserita dalla Camera**; nel testo originario ci si riferiva più genericamente al danno "subito a causa dei medesimi eventi), come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.

L'ultimo periodo del comma circoscrive la tempistica della richiesta stabilendo che questa deve essere inviata all'impresa assicurativa dal soggetto all'indirizzo contrattualmente indicato **nel termine di novanta giorni dall'evento**, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1632, nel commentare le finalità del provvedimento, osserva che la disposizione, nel prevedere l'obbligo per le imprese di assicurazione di liquidare immediatamente una percentuale del danno complessivo ai predetti soggetti, consente a questi ultimi di avere un'immediata disponibilità di risorse in modo da avviare immediatamente gli interventi necessari per il ripristino dei danni subiti e riprendere rapidamente le normali attività, comprese quelle produttive. In particolare, con il presente intervento si incide sulla disciplina della liquidazione dei danni con riferimento a tre aspetti: per quanto concerne la procedura, si prevede una forma di

liquidazione anticipata parziale del danno; con riferimento alla quantificazione, viene fissata una percentuale dell'importo da liquidare in via anticipata; sul piano negoziale, si prevede che l'impresa assicurativa non possa porre eccezioni che abbiano lo scopo di ritardare o evitare la prestazione (vedi *infra*).

Il **comma 2** prevede che l'impresa assicurativa, al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi, **è tenuta ad effettuare un sopralluogo entro quindici giorni** (termine **modificato dalla Camera**; nel testo originario: entro dieci giorni) **dalla ricezione della richiesta** sopra citata.

Il **comma 3** stabilisce che **entro cinque giorni dal sopralluogo**, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, l'impresa assicurativa **liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile** ai sensi del contratto di assicurazione (precisazione **inserita dalla Camera**; nel testo originario ci si riferiva più genericamente all'“importo richiesto”).

Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di quindici giorni (previsto al comma 2), l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione **entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta**. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto e la procedura di cui al presente articolo **non può essere esclusa per volontà delle parti** e l'impresa assicurativa **non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare** la prestazione.

Il **comma 4** chiarisce che il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 **non pregiudica**, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, **lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione** del danno previste dal contratto di assicurazione.

Il **comma 5 disciplina i termini di applicazione della norma**. In particolare la disposizione prevede che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano ai contratti assicurativi stipulati per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi (di cui all'articolo 1, comma 1) situati nei territori per i quali è stato dichiarato stato di ricostruzione:

- **in data successiva** alla data di entrata in vigore della presente legge;
- in data anteriore per i quali, alla medesima data, **non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro**.

Articolo 24 *(Interventi per il recupero del sistema produttivo)*

L'articolo 24, come modificato alla Camera, prevede che **nei territori colpiti dagli eventi calamitosi** di cui all'articolo 1 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale (D.M. 24 marzo 2022). Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato «*de minimis*» e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il **comma 2** demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la sottoscrizione di un apposito **accordo di Programma** con la regione interessata. Per le finalità di cui al comma 1, il **comma 2** destina le risorse disponibili che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Il **comma 1** prevede che **nei territori colpiti dagli eventi calamitosi** di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* possa **applicare il regime di aiuto** per le **aree di crisi industriale**, di cui al D.L. n. 120/1989 (**L. n. 181/1981**), limitatamente a quanto disciplinato dal D.M. 24 marzo 2022 (per un commento del quale, si rinvia al *box, infra*).

Il regime di aiuto trova applicazione ai sensi di quanto previsto:

- dal **regolamento (UE) n. 651/2014**, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, esentandole dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE e
- dal **regolamento (UE) n. 1407/2013** sugli aiuti di stato c.d. «*de minimis*», che esenta taluni aiuti di piccolo importo dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE.

Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato «*de minimis*», a decorrere **dal 1° gennaio 2024, opera il nuovo [regolamento 2023/2831/UE](#)** (durante l'esame alla Camera è stato correttamente aggiornato il richiamo al regolamento «*de minimis*» contenuto nel comma 1).

Il nuovo [regolamento 2023/2831/UE](#) trova applicazione **fino al 31 dicembre 2030** (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste. Il massimale di aiuto previsto è di **300.000 euro nell'arco di tre anni per impresa** (o per impresa unica⁵), in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina previgente.

⁵ L'articolo 2 del Regolamento, definisce, al paragrafo 2, «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

Quando la concessione di nuovi aiuti «*de minimis*» comporta il **superamento dei massimali**, le nuove misure non possono beneficiare del «*de minimis*» (articolo 3).

Il massimale si applica **a prescindere dalla forma** dell'aiuto «*de minimis*» **o dall'obiettivo** perseguito e a prescindere dal fatto **che** l'aiuto concesso dallo Stato sia **finanziato interamente o parzialmente con risorse** provenienti **dall'UE**.

Ai fini del massimale, gli aiuti sono espressi in termini di **sovvenzione diretta in denaro**, i cui valori sono **al lordo** di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una **sovvenzione**, l'importo dell'aiuto corrisponde all'**equivalente sovvenzione lordo** (ESL). I **prestiti** beneficiano del regime «*de minimis*» se:

- a) il **beneficiario non è in procedura concorsuale** per insolvenza né soddisfa, secondo il diritto interno, le condizioni per accedervi su richiesta dei creditori (le **grandi imprese** devono trovarsi in una situazione comparabile a un *rating* del **credito** pari almeno a «**B-**») **e** (uno dei seguenti valori)
- b) il **prestito è assistito da una garanzia** pari ad almeno **il 50 % dell'importo** preso **in prestito** e lo stesso ammonta a **1,5 milioni** di euro su un periodo di cinque anni **oppure a 750 mila euro** su un periodo di dieci; se il prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore, l'ESL di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente (300.000 euro in tre anni) **o**
- c) l'**ESL** è calcolato sulla base dei **tassi d'interesse praticati sul mercato** al momento della concessione dell'aiuto.

Gli aiuti ricevuti da un intermediario finanziario che attua uno o più regimi di aiuti «*de minimis*» rientrano nel Regolamento se:

- a) l'**intermediario trasferisce ai beneficiari il vantaggio ricevuto attraverso le garanzie statali** fornendo agli stessi prestiti *senior* con tassi di interesse o requisiti di garanzia inferiori e **ciascuna garanzia** non supera l'**80 %** del prestito sotteso; e
- b) i **beneficiari** dei prestiti «*de minimis*» garantiti si trovano in una situazione comparabile ad un *rating* di credito di almeno **B-** e l'**importo totale** di tali prestiti è:
 - i. **inferiore a 10 milioni** oppure
 - ii. **inferiore a 40 milioni** e ciascun prestito **individuale** garantito non supera i **100 mila euro**⁶ (articolo 4).

-
- a) un'impresa ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con questa, o in virtù di una clausola dello statuto di questa;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una di queste relazioni, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁶ Se un intermediario finanziario detiene un importo inferiore a 10 milioni di prestiti o a 40 milioni l'ESL attribuibile a ciascun importo è calcolato in proporzione al massimale pertinente dei 300 mila euro in tre anni (di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento).

Gli aiuti «*de minimis*» concessi **non sono cumulabili** con aiuti concessi **per gli stessi costi ammissibili** quando il cumulo supera le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «*de minimis*» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5).

Il **comma 2** precisa che, per disciplinare l'attuazione dei predetti interventi, il MIMIT sottoscriva con le regioni interessate un apposito **accordo di programma**. Il **comma 3** prevede, per le finalità in esame, la **destinazione delle risorse disponibili** che il D.M. 23 aprile 2021 assegna alle **aree di crisi industriale non complessa**.

In sostanza, la norma in esame **generalizza** la **possibilità** per il MIMIT di applicare il **regime di aiuto per le aree di crisi industriale** a supporto delle imprese dei territori colpiti dagli calamitosi di cui all'articolo 1 del disegno di legge. L'applicazione di tale regime è stata **finora prescritta** dal legislatore, **con norme ad hoc, dirette a singoli eventi calamitosi**.

Si richiama, tra i casi più recenti:

- l'articolo 20-*undecies* del **D.L. n. 61/2023**, che, a sostegno nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, ha disposto l'applicazione del **regime di aiuto per le aree di crisi industriale** (D.M. 24 marzo 2022) destinando fino a fino a 100 milioni di euro delle risorse disponibili di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2021 per le aree di crisi non complessa;
- l'articolo 18, comma 1 del **D.L. n. 181/2023**, che ha disposto l'applicazione - nei **territori della Regione Toscana** interessati **condizioni metereologiche avverse** verificatesi **dal 29 ottobre 2023** – del **regime di aiuto per le aree di crisi industriale**, (D.M. 24 marzo 2022) destinando risorse disponibili, sino a **50 milioni** di euro, che il citato decreto ministeriale 23 aprile 2021 ha assegnato alle aree di crisi industriale non complessa;
- l'articolo 1, comma 299-301 della **legge di bilancio 2024**, ugualmente **ha** disposto l'applicazione - nei **territori del Comune di Caivano**, l'applicazione del **regime di aiuto per le aree di crisi industriale** (D.M. 24 marzo 2022), destinando risorse disponibili, sino a **15 milioni** di euro, che il citato decreto ministeriale 23 aprile 2021 ha assegnato alle aree di crisi industriale non complessa.

La **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1632 afferma che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri limitandosi a definire la finalizzazione di risorse già presenti a legislazione vigente.

Le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, per un importo complessivo pari a euro 661.642.835,66, sono state da ultimo ripartite con **Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021** fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000,00 ed euro

451.642.835,66. Mentre le **risorse** attribuite alle **aree di crisi industriale complessa** sono **già in gran parte impegnate** per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione, per le **aree di crisi industriale non complessa** le risorse **sono state utilizzate solo parzialmente**. *La relazione non riporta l'entità dell'impegnato.*

La relazione tecnica allegata alla legge di bilancio 2024, ultimo degli atti legislativi che ha impiegato quota parte delle risorse libere da impegni attribuite alle aree di crisi industriale complessa destinandole ai territori del Comune di Caivano, ha indicato le risorse libere da impegni in 201.642.835,66, che la medesima legge di bilancio 2024 ha decurtato di ulteriori 15 milioni.

Dunque, stando a tale ultimo intervento, le **risorse libere** da impegni ammonterebbero a **186.642.835,66 euro**.

• **Il regime di aiuto per le aree industriali in crisi di cui al D.L. n. 120/1989 (convertito in Legge n. 181/1989)**

Si è sopra accennato che il meccanismo di sostegno alle **aree industriali in crisi** delineato dalla legge n. 181/1989 è stato da ultimo riformato dal D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013.

In particolare, l'**articolo 27 del D.L. 83/2012** prevede, al **comma 1**, che, nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il MiMiT adotti **progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI)** e demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di apposita istanza presentata dalla regione interessata, per specifici **territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale** di rilevanza nazionale derivante da:

- una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
- una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Ai sensi del **comma 2**, i **progetti promuovono**, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili compatibili, **investimenti produttivi anche a carattere innovativo**, la **riqualificazione delle aree interessate**, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

Ai sensi dei **commi 3 e 4**, i progetti di riconversione e riqualificazione sono adottati tramite **accordi di programma** (di cui all'articolo 15 della L. n. 241/1990)

Gli accordi disciplinano gli **interventi agevolativi**, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le **conferenze di servizi** strumentali all'attuazione del progetto sono indette dal MIMIT.

La disciplina agevolativa contempla la **concessione di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato**.

Il **comma 5**, infatti, dispone che la concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli investimenti di cui al D.L. 120/1989, incluse quelle sotto forma di finanziamento agevolato, è **applicabile, in via prioritaria** nell'ambito dei **progetti di riconversione e riqualificazione industriale di situazioni di crisi industriale complessa**, nonché per

gli interventi agevolativi **nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse**, in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina europea per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5)⁷.

È stato demandato al MIMIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'adozione di un decreto di natura non regolamentare di disciplina delle modalità di individuazione delle **situazioni di crisi industriale complessa** e la determinazione dei criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (**comma 8**).

Il soggetto gestore della misura è l'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.** (INVITALIA) cui il Ministero impartisce direttive prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.

Quanto alle aree di crisi non complessa, il **comma 8-bis** dell'articolo 27, inserito dall'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 145/2013, ha demandato ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. Con [decreto direttoriale 19 dicembre 2016](#) il Ministero ha pubblicato l'elenco dei territori che possono accedere alle agevolazione per le aree di crisi industriali non complesse.

Il [D.M. 24 marzo 2022](#) - novellato dal [D.M. 10 novembre 2023](#) per adeguarlo alla disciplina del nuovo regolamento europeo generale di esenzione per categoria di talune categorie di aiuti di Stato⁸ - ha stabilito nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale di cui alla Legge n. 181/89, in sostituzione della precedente disciplina attuativa (D.M. 30 agosto 2019 e circolare ministeriale 16 gennaio 2020, n. 10088, come modificata dalla circolare direttoriale 26 maggio 2020, n. 153147).

Il decreto stabilisce, in particolare, i **termini, le modalità e le procedure** per la presentazione delle **domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione** per la concessione ed erogazione **delle agevolazioni** in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali complesse e non complesse (**articolo 1**), demandando (**articolo 4 e 5, comma 14**) ad un'apposita circolare esplicativa ([Circolare direttoriale 237343 del 16 giugno 2022](#), come modificata dalla [circolare direttoriale 21 dicembre 2023, n. 4242](#) la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.

È data priorità all'attuazione degli interventi nell'ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.

⁷ L'articolo inoltre dispone che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabori **misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori** interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale e tali misure possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (comma 7).

⁸ Il decreto adegua la disciplina attuativa di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2022 alle nuove disposizioni del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER), come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023.

A tale proposito, il D.M. dispone che il soggetto gestore operi nel rispetto dei principi generali del **Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER), come da ultimo modificato** dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 (**articolo 2, comma 2**. Sui compiti del soggetto gestore, cfr. anche **articolo 3**). Sono ammissibili alle agevolazioni le **imprese** costituite **in forma di società di capitali**, incluse le società **cooperative** di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società **consortili** di cui all'articolo 2615-*ter* del codice civile, nonché le **reti di imprese** mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, le quali, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono in possesso di una serie di requisiti dettagliati nell'**articolo 4**)

Sono **ammissibili alle agevolazioni**:

- i **programmi di investimento produttivo**, nel rispetto degli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, diretti a:
 - a) la **realizzazione di nuove unità** produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative;
 - b) l'**ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti** tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
 - c) la **realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento** di unità produttive esistenti;
 - d) l'**acquisizione di attivi** di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, punto 49, del Reg. GBER (**articolo 5, comma 3 -5**)⁹-
- i **programmi di investimento per la tutela ambientale** i quali devono essere conformi al Regolamento GBER (Sez. 7, artt. da 36 a 49) e devono essere diretti:
 - a) alla **tutela dell'ambiente**, compresi gli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle all'art. 36 del GBER;
 - b) all'**efficienza energetica**, conformemente agli articoli 38 e 38-bis del GBER;
 - c) alla promozione dell'uso dell'energia da **fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento**, conformemente all'art. 41 del GBER;
 - d) alla **riparazione dei danni ambientali**, al ripristino degli **habitat naturali** e degli ecosistemi, alla protezione o al ripristino della **biodiversità** e all'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, conformemente all'art. 45 del GBER;

⁹ Per le **imprese di grandi dimensioni**, i programmi di investimento produttivo 3 sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale depresse (ammesse alla deroga di cui all'[articolo 107, paragrafo 3, lettera a\) del TFUE](#)) mentre nelle aree del territorio nazionale in via di sviluppo (ammesse alla deroga di cui all'[articolo 107, paragrafo 3, lettera c\) del TFUE](#)) sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 2, lettera a), e quelli di cui alla lettera b) e d) qualora gli stessi prevedano la diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'unità produttiva (comma 4). Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese di grandi dimensioni per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (comma 5).

- e) all'efficienza nell'utilizzo delle risorse e al sostegno alla **transizione verso un'economia circolare**, conformemente all'art. 47 del GBER. (**articolo 5, comma 6**);
- i **progetti per l'innovazione di processo** e l'innovazione dell'organizzazione (se conformi all'articolo 29 del regolamento GBER). Per le imprese di grandi dimensioni tali progetti devono essere realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e le PMI coinvolte devono sostenere almeno il 30% dei costi ammissibili del progetto (**articolo 5, comma 7**);
 - i progetti per la **formazione del personale** (se conformi all'articolo 31 del regolamento GBER). Tali progetti devono essere strettamente coerenti con le finalità del programma d'investimento produttivo e/o di tutela ambientale e con il programma occupazionale (**articolo 5, comma 8**).
 - i progetti di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale** (se conformi all'articolo 25 GBER), finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e devono risultare strettamente connessi e funzionali con il programma d'investimento produttivo e/o di tutela ambientale (**articolo 5, comma 9**).

I programmi devono essere sviluppati **nei seguenti settori economici** a) estrazione di minerali da **cave e miniere**¹⁰; b) **attività manifatturiere**; c) **produzione di energia**, limitatamente ai programmi di investimento produttivo (e in conformità all'articolo 17 del GBER) ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento; d) **attività dei servizi** alle imprese; e) **attività turistiche**, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva (**articolo 5, comma 10**).

Nel caso in cui l'intervento è disciplinato da un **apposito accordo di programma**, quest'ultimo, nei limiti dei vincoli in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, **può individuare ulteriori attività economiche** per l'applicazione dell'intervento, **nonché prevederne una limitazione** a specifici settori (**articolo 5, comma 11**).

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i **programmi di investimento produttivo** devono:

- a) riguardare unità produttive ubicate in una delle aree di crisi;
- b) prevedere **spese ammissibili complessive non inferiori a 1 milione di euro**. (per le imprese partecipanti alla rete, non inferiori a 400 mila euro);
- c) essere **avviati successivamente alla presentazione della domanda** di agevolazioni;
- d) **essere ultimati entro trentasei mesi** dalla data di stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni, pena la revoca, fermo restando la possibilità del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a dodici mesi, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria;
- e) **prevedere un programma occupazionale** da realizzarsi entro dodici mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, caratterizzato da un incremento degli addetti. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell'unità

¹⁰ Con esclusione delle miniere di carbone (decisione 2010/787/UE del Consiglio).

produttiva interessata dal programma di investimenti, purché la stessa sia operativa da almeno un biennio. L'accordo di programma può, inoltre, stabilire criteri e procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali (**articolo 5, commi 12-14**).

Le **agevolazioni (articolo 7)** sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del **contributo in conto impianti**, del **contributo alla spesa** e del **finanziamento agevolato**, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

Il **finanziamento agevolato** concedibile non può essere inferiore al **20% degli investimenti** ammissibili¹¹. La **durata massima di dieci anni** oltre un periodo di **preammortamento**, massimo di **tre anni**, commisurato alla durata del programma. Il **tasso agevolato** di finanziamento pari al **20% del tasso di riferimento** vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e [pubblicato](#). Il rimborso deve seguire un **piano di ammortamento a rate semestrali** costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli **interessi** di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato. I finanziamenti relativi a iniziative comportanti **spese complessive ammissibili pari o superiori a 10 milioni** di euro devono essere assistiti da **garanzie reali** (articolo 7, comma 3).

Il **contributo in conto impianti e il contributo alla spesa** sono determinati in **relazione all'ammontare del finanziamento agevolato**, nei limiti delle intensità massime di aiuto consentite (articolo 7, comma 4). Gli **accordi di programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti o alla spesa concedibili** (articolo 7, comma 5).

La **somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa non può essere superiore al 75 per cento** degli investimenti complessivamente ammissibili (articolo 7, comma 6).

Per i **programmi di investimento produttivo**, agevolati ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma attraverso un **contributo finanziario – con risorse proprie** o mediante con finanziamento esterno senza alcun sostegno pubblico - **pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili** complessive ed è tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'area di crisi nella quale è ubicata l'unità produttiva in cui è realizzato il programma agevolato per almeno **cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI**, dalla data di ultimazione del programma (articolo 7, comma /).

La **concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea** se l'importo dell'aiuto è superiore:

a) all'importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 110 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo da realizzare nelle aree del

¹¹ Fermi restando eventuali specifici vincoli in proposito previsti e connessi all'utilizzo delle fonti di finanziamento di volta in volta messe a disposizione. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) e c) del TFUE e agevolati nell'ambito dell'art. 14 del GBER;

b) a 8,25 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo, da realizzare nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui sopra, fatto salvo che si tratti di programmi per la produzione di energia o per la tutela ambientale;

c) a 2,2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza;

d) a 30 milioni di euro per i programmi di investimento per la tutela ambientale, ovvero 25 milioni di euro per i progetti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4, paragrafo 1, lettera s bis, del regolamento GBER;

e) a 3 milioni di euro per i progetti di formazione del personale;

f) a 12,5 milioni di euro per i progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione;

g) a 35 milioni di euro per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ove risulti prevalente la componente di ricerca industriale;

h) a 25 milioni di euro per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ove risulti prevalente la componente di sviluppo sperimentale (articolo 7, comma 8)

Resta ferma la possibilità per l'impresa proponente di richiedere le agevolazioni relative al programma di investimenti produttivo a titolo di «*de minimis*» (articolo 7, comma 9).

Quanto alle risorse finanziarie, si rammenta che la misura in esame è stata **più volte rifinanziata, da ultimo** con la **legge di bilancio 2021** (L. n. 178/2020, articolo 1, co. 80-81) ha incrementato la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di **140** milioni di euro per l'anno **2021**, di **100 milioni** di euro per l'anno **2022** e di **20** milioni di euro per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2026**, destinando le relative risorse (complessivamente pari, nel periodo 2021-2026 a 320 milioni di euro) alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del D.L. n. 83/2012. Il Fondo è stato finanziato anche con le risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» FESR.

Il **D.M. 23 aprile 2021** ha quantificato complessivamente le risorse in euro **661.642.835,66** provvedendo al relativo riparto fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000,00 ed euro 451.642.835,66.

Articolo 25 ***(Interventi per lo sviluppo)***

L'articolo 25 – inserito dalla Camera dei deputati – dispone che **una quota degli stanziamenti** disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del **4 per cento** degli stessi, può essere destinata alla **valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali** endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonché all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, nel quadro di un **programma di sviluppo** approvato, ai sensi del **comma 2**, dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla sua nomina, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con gli enti territoriali interessati. Al programma **possono pervenire risorse dalle regioni** interessate, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario con vincolo di destinazione a finalità di sviluppo.

Ai sensi del **comma 3**, il programma di sviluppo individua le **tipologie di intervento e le amministrazioni pubbliche attuatrici** nonché disciplina il monitoraggio, la valutazione *in itinere* ed *ex post* degli interventi.

Le misure contenute nell'articolo in esame sono finalizzate, secondo quanto dispone il **comma 1**, ad **evitare** fenomeni di **spopolamento** e promuovere lo **sviluppo economico e sociale nei territori** colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.

Segnatamente, il medesimo **comma 1** dispone che una **quota**, fino al **limite massimo del 4 per cento**, degli **stanziamenti** disposti **su base annuale** per i **singoli eventi calamitosi**, può essere destinata alla **valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali** endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonché all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, nel quadro di un **programma di sviluppo** approvato dal Commissario straordinario.

Ai sensi del **comma 2**, il programma di sviluppo è approvato dal Commissario straordinario **entro dodici mesi dalla sua nomina**, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle **regioni e delle province autonome interessate** nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi dell'articolo 4, ed è **finanziato** a valere sulle risorse di cui al comma 1 e **sulle ulteriori risorse eventualmente trasferite dalle regioni** interessate sulla **contabilità speciale intestata al Commissario straordinario** con **vincolo di destinazione a finalità di sviluppo**.

Ai sensi del **comma 3**, il programma di sviluppo individua le **tipologie di intervento e le amministrazioni pubbliche attuatrici** nonché disciplina il monitoraggio, la valutazione *in itinere* ed *ex post* degli interventi e l'eventuale

revoca o la rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

Articolo 26

(Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici)

L'articolo 26, come modificato dalla Camera, reca la delega al Governo a definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli schemi assicurativi volti a indennizzare le persone fisiche e le imprese che abbiano subito danni al proprio patrimonio edilizio per effetto di calamità naturali e eventi catastrofici.

Nel dettaglio, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici.

I decreti legislativi dovranno rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofici;
- b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale;
- c) (aggiunta dalla Camera) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi;
- d) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofici, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

Il comma 2 dispone che dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo

successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

In particolare, il menzionato articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Articolo 27
(Disposizioni transitorie)

L'**articolo 27** stabilisce che le disposizioni della presente legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Le disposizioni della presente legge non si applicano, pertanto, tra le altre, alle gestioni commissariali istituite in seguito agli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, e agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

Articolo 28
(Entrata in vigore)

L'**articolo 28** dispone che la legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.